



Assicurazioni

GUIDA PROTETTA AUTOVETTURE

Nel presente Set informativo sono contenuti:

- Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione e Glossario.

Il prodotto è conforme alle Linee guida
“Contratti Semplici e Chiari”

AVVERTENZA

Prima della sottoscrizione leggere attentamente
quanto riportato all'interno del presente documento

Edizione 02/2022

“GUIDA PROTETTA” è distribuito da  UniCredit

Compagnia: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. Prodotto: Guida Protetta - Autovetture

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questo prodotto assicura, con formula *bonus malus*, la Responsabilità Civile obbligatoria derivante dalla circolazione di autovetture (R.C.A.) garantendo un'Assistenza Stradale di base secondo le modalità previste dal contratto, e prevede la personalizzazione della copertura con ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private
- ✓ Responsabilità civile per i danni che i soggetti trasportati a bordo del veicolo possono involontariamente causare a terzi durante la circolazione
- ✓ Responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dell'auto guidata illecitamente da figli minori o persone soggette alla tutela del Contraente
- ✓ Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione del veicolo in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili entro il limite di € 10.500.000
- ✓ Danni materiali provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione
- ✓ Danni al veicolo provocati dal trasporto di vittime di incidenti stradali
- ✓ Assistenza stradale base ("Viaggia Sereno")

La Compagnia risarcisce i danni fino a un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La presente polizza prevede un massimale minimo di 20 milioni di euro per i danni a cose e a persone indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte nel sinistro.

Tale importo può essere aumentato fino ad un massimo di 50 milioni di euro, in funzione della soluzione assicurativa scelta dal contraente.

Coperture opzionali (operanti solo se attivate dal Contraente in base alla soluzione assicurativa sottoscritta – Classic, Comfort, Superior):

- Assistenza stradale aggiuntiva ("Sempre con te")
- Tutela legale
- Assicurazione dei cristalli
- Garanzia per infortunio del conducente
- Assicurazione Furto e incendio
- Garanzia contro danni al veicolo derivanti da eventi naturali (es. alluvione, grandine, tempeste)
- Danni derivanti da Atti vandalici e Socio-politici
- Kasko solo collisione (danni derivanti da collisione con altro veicolo)
- Kasko completa (danni derivanti da urto, uscita di strada o ribaltamento).

Opzione Safety Drive

Secondo le regole di concedibilità stabilite dalla Compagnia, a fronte dell'utilizzo e del corretto funzionamento della box Safety Drive, l'Opzione prevede:

- una riduzione del premio di polizza, alla sottoscrizione del contratto e nelle annualità assicurative successive in base allo stile di guida rilevato;
- un'integrazione della garanzia Assistenza Stradale operante in polizza con prestazioni telematiche (Assistenza Telematic).



Che cosa non è assicurato?

Non sono coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile (R.C.A.):

- ✗ il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persone e a cose

Limitatamente ai soli danni a cose:

- ✗ il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- ✗ il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento
- ✗ se l'assicurato è una società, i soci a responsabilità illimitata e, se conviventi o a loro carico, i relativi coniugi non legalmente separati, i conviventi, gli ascendenti e discendenti, i parenti ed affini entro il terzo grado



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha il diritto di recuperare dall'assicurato le somme pagate ai terzi danneggiati (rivalsa) principalmente nei casi seguenti:

- ! Guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! Guida in stato di ebbrezza
- ! Gara di velocità non autorizzata
- ! Esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti
- ! Guida con patente scaduta qualora non venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), le cui sigle internazionali in esso indicate non siano barrate. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.



Che obblighi ho?

- In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.



Quando e come devo pagare?

Il premio comprensivo di imposte e contributo S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) dovuto per la polizza è annuale e deve essere pagato in un'unica soluzione ai fini dell'attivazione delle coperture previste dal contratto. È possibile pagare il premio con addebito diretto sul rapporto di conto corrente, Genius Card presso UniCredit S.p.A. o carta di credito della gamma UniCredit Card Flexia, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura dura un anno dalle ore 24 del giorno indicato in polizza quale data di decorrenza, a condizione che il premio sia stato pagato; diversamente, è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento del premio. La copertura termina alla scadenza indicata in polizza, senza tacito rinnovo e senza necessità di disdetta. La copertura resta comunque attiva fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza.

Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio.

Non è prevista la sospensione del contratto.



Come posso disdire la polizza?

Diritto di ripensamento: prima della data di decorrenza del contratto, il contraente può recedere dal contratto ottenendo il rimborso dell'intero premio pagato. Inoltre, il contraente può recedere entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, a condizione che non sia nel frattempo occorso alcun sinistro, ricevendo in restituzione il premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e degli altri oneri a suo carico previsti per legge.

Risoluzione del contratto: è possibile sciogliere il contratto in qualsiasi momento per vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato dando tempestiva comunicazione alla Compagnia.

Assicurazione R.C. Auto

Autovetture

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto (DIP Aggiuntivo R.C. auto)

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Gruppo Allianz
“Guida Protetta”

Data ultimo aggiornamento 10/02/2022

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. 800116633 - sito internet: www.unicreditallianzassicurazioni.it; e-mail: Info_UnicreditAllianz.Assicurazioni@allianz.it; PEC: unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00088, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 19/03/1990, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31/03/1990) - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz, iscritto all'albo gruppi assicurativi n.018 - soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2020 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti:

Il Patrimonio netto dell'Impresa è pari a 127,5 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale è pari a 52 milioni di euro.

La parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali è pari a 47,8 milioni di euro.

Per ulteriori informazioni patrimoniali sulla società è disponibile la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sul sito <http://www.unicreditallianzassicurazioni.it/unicreditallianzassicurazioni/chi-siamo/report-SFCR> e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 73.059
- del Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 28.399
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 177.201
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR), pari a 177.201

e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) della Società pari al 243%

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

| | |
|------------------|---|
| Massimali | <p>I titolari di un conto corrente UniCredit o di Genius Card UniCredit possono scegliere fra le tre differenti soluzioni assicurative di Guida Protetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida Protetta Classic: un massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto pari a € 20.000.000 per danni a persone e a € 20.000.000 per danni a cose • Guida Protetta Comfort: un massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto pari a € 30.000.000 per danni a persone e a € 30.000.000 per danni a cose • Guida Protetta Superior: un massimale assicurato per la Responsabilità Civile Auto pari a € 50.000.000 per danni a persone e a € 50.000.000 per danni a cose |
|------------------|---|

| | |
|--|---|
| Garanzie estese | <p>La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabilità Civile da circolazione in aree private: la Polizza copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private • Responsabilità civile da circolazione in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili: la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000 se il massimale stabilito in polizza è di importo superiore; oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite. • Responsabilità Civile dei Trasportati: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso. • Responsabilità Civile per fatto di figli minori: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del Proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.). • Ricorso Terzi da Incendio: UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. • Soccorso vittime della strada: UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza un importo massimo di € 300 per evento in caso di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico. |
| Tipo di guida | <p>È possibile personalizzare la polizza in base al conducente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Guida libera: qualsiasi conducente, purché abilitato secondo le norme di legge, può guidare il veicolo, indipendentemente dalla propria età • Guida esperta: la guida del veicolo è consentita solo al proprietario del veicolo e a conducenti con più di 23 anni di età e con più di due anni di patente. Il mancato rispetto di tale condizione comporta in caso di sinistro un'azione di rivalsa della compagnia fino a 5.000 euro |
| OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO | |
| Opzione Safety Drive | <p>L'opzione è riservata alle autovetture e fuoristrada ad uso privato o promiscuo e può essere attivata solo con l'installazione sul veicolo del dispositivo satellitare Safety Drive fornito da Octo Telematics Italia S.r.l. in comodato d'uso gratuito.</p> <p>A fronte dell'utilizzo e del corretto funzionamento del dispositivo Safety Drive, l'opzione prevede una riduzione del premio di polizza alla sottoscrizione del contratto e nelle annualità assicurative successive in base allo stile di guida rilevato.</p> <p>In caso di mancata installazione e/o attivazione sul veicolo assicurato del dispositivo Safety Drive la compagnia potrà attivare le azioni di recupero del premio ed esercitare l'azione di rivalsa in caso di sinistro RCA con liquidazione di danni a terzi, nonché l'innalzamento di scoperti e/o minimi per le altre garanzie di Danni Diretti al Veicolo.</p> |
| OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO | |
| Assistenza stradale Viaggia Sereno | Valida per tutte le soluzioni assicurative. |
| Soluzioni Assicurative | <ul style="list-style-type: none"> • Guida Protetta Classic • Guida Protetta Comfort • Guida Protetta Superior |
| GUIDA PROTETTA CLASSIC | |
| Garanzie di base | <p>Responsabilità Civile Auto pari a 20 milioni per danni a persone e 20 milioni per danni a cose</p> <p>Assistenza stradale Viaggia Sereno: ampio servizio di assistenza stradale</p> |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | <p>Assistenza Stradale Sempre con te: assistenza stradale con coperture più estese rispetto all'assistenza Stradale Viaggia Sereno</p> <p>Tutela Legale: in caso di controversie con le controparti</p> <p>Cristalli: contro il danneggiamento accidentale dei cristalli del proprio veicolo</p> <p>Infortunio del conducente: la copertura in caso di infortunio del conducente del veicolo</p> |

GUIDA PROTETTA COMFORT

| | |
|---|---|
| Garanzie di base | <p>Responsabilità Civile Auto pari a 30 milioni per danni a persone e 30 milioni per danni a cose</p> <p>Assistenza stradale Viaggia Sereno: ampio servizio di assistenza stradale</p> <p>Tutela Legale: in caso di controversie con le controparti</p> <p>Infortunio del conducente: la copertura in caso di infortunio del conducente del veicolo</p> <p>Furto Incendio: contro i danni o la perdita del proprio veicolo per gli eventi non risarcibili da terzi</p> |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | <p>Assistenza Stradale Sempre con te: assistenza stradale con coperture più estese rispetto all'assistenza Stradale Viaggia Sereno</p> <p>Eventi Naturali: per i danni causati da agenti atmosferici</p> <p>Cristalli: contro il danneggiamento accidentale dei cristalli del proprio veicolo</p> <p>Kasko solo collisione: contro i danni imputabili direttamente al cliente sul proprio veicolo a seguito di sinistro con altro veicolo identificato con targa</p> |

GUIDA PROTETTA SUPERIOR

| | |
|---|---|
| Garanzie di base | <p>Responsabilità Civile Auto pari a 50 milioni per danni a persone e 50 milioni per danni a cose</p> <p>Assistenza Stradale Sempre con te: assistenza stradale con coperture ancora più estese</p> <p>Tutela Legale: in caso di controversie con le controparti</p> <p>Infortunio del conducente: la copertura in caso di infortunio del conducente del veicolo</p> <p>Furto Incendio: contro i danni o la perdita del proprio veicolo a seguito di furto o tentato furto</p> <p>Eventi Naturali: per i danni causati da agenti atmosferici</p> <p>Cristalli: contro il danneggiamento accidentale dei cristalli del proprio veicolo</p> <p>Kasko solo collisione: contro i danni imputabili direttamente al cliente sul proprio veicolo a seguito di sinistro con altro veicolo identificato con targa</p> <p>Atti vandalici e socio-politici: contro i danni causati da atti di vandalismo, tumulti popolari, manifestazioni, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo e azioni di hackeraggio sugli impianti tali da comprometterne le funzioni.</p> |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | <p>Kasko completa: contro i danni al veicolo assicurato a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento</p> |

Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

Le garanzie sotto riportate sono opzionali e selezionabili in base ai pacchetti disponibili

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO (PRESENTE IN TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE)

| | |
|-------------------------|---|
| Garanzie di base | <p>Le prestazioni Assistenza Stradale Viaggia sereno sono erogate a favore del veicolo indicato in Polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare.</p> <p>ASSISTENZA STRADALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Traino: Qualora a seguito di incidente stradale, guasto meccanico od elettrico, incendio, esplosione o scoppio, tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto, batteria scarica, esaurimento del carburante, rottura o foratura dei pneumatici, rottura del cristallo del parabrezza, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del veicolo dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo indicato in Polizza, più vicina, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi • Montaggio e smontaggio catene da neve: Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa, accertata la disponibilità in zona, provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. • Invio taxi: La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa |
|-------------------------|---|

ASSISTENZA AL VEICOLO

- **Autovettura sostitutiva per danni al veicolo:** La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando le riparazioni richiedano il fermo del veicolo per un periodo superiore ad 1 giorno lavorativo oppure non permettano all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio entro la stessa giornata in cui è accaduto il fermo.
- **Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio spese di soggiorno:** La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia oppure 36 ore all'Estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.
- **Recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale:** La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico dell'Impresa i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione.

ASSISTENZA ALL'ESTERO

- **Invio di pezzi di ricambio:** Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare.
- **Anticipo di cauzione penale:** a seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la cauzione fino alla concorrenza di Euro 6.000,00, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.
- **Anticipo di spese legali a seguito di incidente:** In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di 5.000 € per sinistro.

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

- **Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo:** La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato. L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo.
- **Disbrigo pratiche furto:** Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico dell'Impresa le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., certificato di proprietà con annotata perdita di possesso. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.
- **Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio:** La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato. L'Impresa rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, fino alla concorrenza del massimale di Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.

ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

- **Rimborso spese di emergenza:** Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino alla concorrenza di Euro 200,00 per evento.
- **Rimpatrio/rientro sanitario:** Qualora le condizioni dell'Assicurato a giudizio del medico curante sul posto richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo: • aereo sanitario con équipe medica; • aereo di linea in classe turistica con eventuale barella; • ambulanza; • treno (se necessario in vagone letto); • ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato. Se ritenuto necessario dal medico curante sul posto l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

| | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> • Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero: • Rientro di figli minori: Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore; • Viaggio di un familiare: Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. • Rimpatrio salma: In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia. <p>CONVENZIONI</p> <ul style="list-style-type: none"> • Autonoleggio - sconti e agevolazioni: L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate. Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. Le garanzie di Assistenza Viaggia sereno e Sempre con te valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera.</p> <p>L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Esplosione o calore/radiazioni per trasmutazioni del nucleo dell'atomo • Uso di materiali biologici/chimici per recare danno; • Uragani, terremoti e altre catastrofi naturali; • Inquinamento di aria, acqua e suolo; • Assistenza non autorizzata da Centrale Operativa; • Viaggio in luoghi oggetto di divieto/limitazione emessi da un'Autorità pubblica; • Atti illegali/contravvenzione a norme/proibizioni; • Malattie mentali e suicidio/tentativi di suicidio; • Conducente senza valida patente di guida ed inosservanza del Codice della Strada; • Veicolo usato non in linea con la carta di circolazione o non coperto da R.C.A.; • Trasporto di persone in difformità alle disposizioni vigenti/alla carta di circolazione • Uso di veicoli adibiti a: locazione senza conducente; noleggio con conducente; servizi di piazza (taxi) per trasporto persone, di linea per trasporto persone/cose, di trasporto cose per conto di terzi. |
| ASSISTENZA STRADALE SEMPRE CON TE (OPZIONALE PER TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE) | |
| Garanzie di base | <p>In aggiunta alle prestazioni fornite dall' Assistenza stradale Viaggia Sereno, vengono erogate anche le seguenti prestazioni:</p> <p>ASSISTENZA STRADALE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Officina Mobile: Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino. Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla garanzia di cui al punto a) "Traino" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO. • Recupero difficoltoso del veicolo con rimessa in carreggiata: Qualora in caso di incidente, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso eccezionale necessario per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale. |

| | |
|--|--|
| | <p>ASSISTENZA AL VEICOLO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prenotazione alberghiera: A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. • Invio di un autista professionista: La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo • Ripristino airbag per apertura accidentale: In caso di apertura accidentale dell'airbag installato sul veicolo assicurato, l'Impresa: <ul style="list-style-type: none"> • provvede, tenendo a proprio carico i relativi costi, all'invio di un Carro Attrezzi per trainare il veicolo presso l'officina più vicina idonea ad effettuare le riparazioni necessarie; • garantisce il rimborso dell'importo necessario al ripristino dell'Airbag fino alla concorrenza di Euro 500,00 |
| <p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p> | <p>Non previste</p> |
| <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p> | <p>Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi. Le garanzie di Assistenza Viaggia sereno e Sempre con te valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra, della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera.</p> <p>L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Esplosione o calore/radiazioni per trasmutazioni del nucleo dell'atomo • Uso di materiali biologici/chimici per recare danno; • Uragani, terremoti e altre catastrofi naturali; • Inquinamento di aria, acqua e suolo; • Assistenza non autorizzata da Centrale Operativa; • Viaggio in luoghi oggetto di divieto/limitazione emessi da un'Autorità pubblica; • Atti illegali/contravvenzione a norme/proibizioni; • Malattie mentali e suicidio/tentativi di suicidio; • Conducente senza valida patente di guida ed inosservanza del Codice della Strada; • Veicolo usato non in linea con la carta di circolazione o non coperto da R.C.A.; • Trasporto di persone in difformità alle disposizioni vigenti/alla carta di circolazione • Uso di veicoli adibiti a: locazione senza conducente; noleggio con conducente; servizi di piazza (taxi) per trasporto persone, di linea per trasporto persone/cose, di trasporto cose per conto di terzi. |

**ASSISTENZA TELEMATIC
(IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'OPZIONE SAFETY DRIVE)**

| | |
|--|--|
| <p>Garanzie di base</p> | <p>Nel caso in cui venga sottoscritta l'opzione Safety Drive le garanzie Assistenza Viaggia Sereno e Sempre con te vengono integrate e completate da prestazioni di assistenza e di servizi telematici a condizione che il dispositivo satellitare di bordo sia installato sul veicolo e sia funzionante;</p> <p>Telesoccorso con localizzazione automatica GPS Questo servizio consente agli occupanti del veicolo di segnalare alla Centrale Operativa la necessità di un intervento di assistenza. Validità territoriale: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Repubblica Ceca, Grecia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Andorra.</p> <p>La richiesta di assistenza può essere attivata:</p> <p>a) in caso di incidente stradale (E-call): automaticamente, qualora il dispositivo satellitare di bordo rilevi un impatto di entità uguale o superiore a 6 g a seguito della misurazione, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, di una elevata variazione della velocità in un sufficiente intervallo di tempo. La Centrale Operativa, ricevuto il segnale di avvenuto incidente e dopo aver localizzato la posizione geografica del veicolo tramite GPS, provvede a contattare l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso dichiarati e ad attivare, se ritenuti necessari a seguito della valutazione dell'impatto, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.</p> <p>b) in caso di guasto del veicolo (B-call): telefonicamente; attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile, previo download della stessa. La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza dell'Assicurato e dopo averne verificato l'effettiva necessità, provvede ad attivare i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo. Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo è possibile solo se chi richiede l'intervento di soccorso è in grado di indicare telefonicamente alla Centrale Operativa la propria posizione geografica.</p> <p>Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo, il contraente deve contattare immediatamente la Sala operativa di sicurezza incaricata da Octo (dall'Italia: numero Verde 800-894-022 – dall'estero +39 02 26 609 596) inviando appena possibile copia della denuncia rilasciata dalle Forze dell'Ordine.</p> |
| <p>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</p> | <p>Non previste</p> |
| <p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p> | <p>L'assicurazione non è operante nel caso di:</p> <p>a) qualsiasi intervento di riparazione effettuata sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento del dispositivo satellitare di bordo;</p> <p>b) sinistro che abbia causato guasto o danneggiamento del dispositivo satellitare di bordo tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;</p> <p>c) errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del contraente, recapiti telefonici);</p> <p>d) mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato il dispositivo satellitare di bordo;</p> <p>e) impossibilità di geolocalizzare il veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;</p> <p>f) inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografi a utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;</p> <p>g) mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.</p> |

**TUTELA LEGALE
(OPZIONALE PER TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE)**

| | |
|--|--|
| Garanzie di base | <p>UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgono il veicolo assicurato indicato in Polizza.</p> <p>Più precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese per l'intervento di un legale; • le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni; • le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile; • le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza; • le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da UniCredit Allianz Assicurazioni; • gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 200; • le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in Polizza condotto dall'intestatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata.</p> <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti. • Detenzione/impiego di sostanze radioattive; • Inadempimenti o violazioni di norme tributarie, fiscali o amministrativi; • Conducente senza valida patente di guida; inosservanza del Codice della Strada o veicolo non assicurato; • Mancato soccorso in caso di incidente stradale <p>Sanzioni pecuniarie e sostitutive di pene detentive brevi; spese per pene detentive o custodia di cose ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.</p> |
| INFORTUNIO DEL CONDUCENTE (OPZIONALE PER TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE) | |
| Garanzie di base | <p>Nei limiti delle somme indicate in Polizza: Guida Protetta Classic: capitale assicurato pari a € 25.000 Guida Protetta Comfort: capitale assicurato pari a € 50.000 Guida Protetta Superior: capitale assicurato pari a € 100.000</p> <p>l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso.</p> <p>Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza; • la morte dell'Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |

| | |
|---|---|
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida senza abilitazione <p>Franchigia del 7% assoluta sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 7% della totale</p> |
| FURTO E INCENDIO (OPZIONALE PER LE SOLUZIONI ASSICURATIVE COMFORT E SUPERIOR - CON DETRAZIONE DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA) | |
| Garanzie di base | <p>L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, comprese le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di € 1.000 anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.</p> <p>La copertura assicura:</p> <ul style="list-style-type: none"> • il furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato; • il furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata; • l'incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio-politici; • l'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio; • i danni derivanti da atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo; • i danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate. <p>Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.</p> |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | <p>Non previste</p> |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | <p>L'assicurazione non vale in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili/atti vandalici ed eventi socio-politici ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Catastrofi naturali (es. terremoti); • Da trasformazione dell'atomo e/o radiazioni; • A veicolo in fermo amministrativo non in linea con l'art. 214 del Codice della Strada • Bruciature e fenomeno simili senza incendio; • Furto del veicolo in presenza delle chiavi; • Furto totale conseguente ad appropriazione indebita e truffa. |

**CRISTALLI
(OPZIONALE PER TUTTE LE SOLUZIONI ASSICURATIVE - CON DETRAZIONE
DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)**

| | |
|---|--|
| Garanzie di base | La garanzia copre il danneggiamento dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, tetto superiore in cristallo/plexiglass) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro i limiti del massimale indicato in Polizza per anno assicurativo e per evento. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | L'assicurazione non vale in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie; • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Atti vandalici ed eventi socio-politici; • Tentato furto dell'auto o furto di cose contenute. |

**EVENTI NATURALI
(OPZIONALE PER LE SOLUZIONI ASSICURATIVE COMFORT E SUPERIOR - CON DETRAZIONE
DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)**

| | |
|---|---|
| Garanzie di base | La garanzia copre i danni al veicolo assicurato causati da alluvioni, grandine, e tempeste, uragani e trombe d'aria che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari. Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in garanzia anche frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | L'assicurazione non vale in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida del veicolo assicurato senza abilitazione; • Incendio o simili non per eventi assicurati; • Uso/possesso abusivo del veicolo per furto/rapina; • Circolazione su strade non destinate a veicoli |

**KASKO SOLO COLLISIONE
(OPZIONALE PER LE SOLUZIONI ASSICURATIVE COMFORT E SUPERIOR - CON DETRAZIONE
DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)**

| | |
|---|---|
| Garanzie di base | La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | L'assicurazione non vale in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida del veicolo assicurato senza abilitazione; • Incendio o simili non per eventi assicurati; • Uso/possesso abusivo del veicolo per furto/rapina; • Circolazione su strade non destinate a veicoli |

**ATTI VANDALICI
(SOLO PER LA SOLUZIONE ASSICURATIVA SUPERIOR - CON DETRAZIONE DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO
COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)**

| | |
|---|---|
| Garanzie di base | La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di atti di vandalismo, tumulti popolari, manifestazioni, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo e azioni di hackeraggio sugli impianti tali da comprometterne le funzioni. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | L'assicurazione non vale in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida del veicolo assicurato senza abilitazione; • Incendio o simili non per eventi assicurati; • Uso/possesso abusivo del veicolo per furto/rapina; • Circolazione su strade non destinate a veicoli • Danni causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un'azienda che comunica con il veicolo assicurato • Danni che hanno un effetto indiretto sulla funzione del veicolo, in caso di attacco di hackers • Furto del veicolo conseguente ad atti di hackeraggio |

**KASKO COMPLETA
(OPZIONALE PER LA SOLUZIONE ASSICURATIVA SUPERIOR - CON DETRAZIONE
DI UNA FRANCHIGIA/SCOPERTO COME INDICATO IN SCHEDA DI PREVENTIVO E DI POLIZZA)**

| | |
|---|---|
| Garanzie di base | La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di urto, uscita di strada, ribaltamento. |
| Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo | Non previste |
| Limitazioni, esclusioni e rivalse | L'assicurazione non vale in caso di: <ul style="list-style-type: none"> • Tumulti, atti di terrorismo/guerra ed azioni simili; • Partecipazione a gare/competizioni sportive; • Violazioni conseguenti a fatto doloso e imprese temerarie • Abuso di alcolici, psicofarmaci e stupefacenti; • Guida del veicolo assicurato senza abilitazione; • Incendio o simili non per eventi assicurati; • Uso/possesso abusivo del veicolo per furto/rapina; • Circolazione su strade non destinate a veicoli |



Che cosa NON è assicurato?

| | |
|-----------------------|--|
| Rischi esclusi | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo |
|-----------------------|--|



Ci sono limiti di copertura?

Ulteriori casi di limitazioni

- Veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza cui venga accertato un tasso alcolemico penalmente rilevante (ad oggi superiore a 0.8 grammi/litro ai sensi dell'art.186 del vigente Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- Danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata;
- Veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato;
- Veicoli con targa in prova, se l'utilizzo del veicolo è irregolare;
- Veicolo dato a noleggio con conducente, in violazione delle disposizioni vigenti;
- Danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili.

In questi casi, oltre che in quelli elencati nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo, l'impresa assicuratrice ha diritto a rivalersi sull'assicurato di quanto pagato come risarcimento ai terzi danneggiati.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

| | |
|--|--|
| <p>Cosa fare in caso di sinistro?</p> | <p>Denuncia di sinistro: Sinistri relativi alla Responsabilità Civile Auto Il contraente o l'assicurato deve comunicare il sinistro all'impresa entro 3 giorni. Numero verde 800 894 022. La denuncia può essere redatta sul Modulo di Constatazione Amichevole di Incidente (c.d. Modulo CAI).</p> <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (procedura di risarcimento diretto) se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'incidente ha coinvolto solo due veicoli/ciclomotori entrambi identificati, assicurati e immatricolati in Italia; • se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'inabilità permanente superiore al 9%; • per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite. <p>La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte ovvero del responsabile del sinistro (procedura di risarcimento ordinario), se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i veicoli coinvolti sono più di due; • uno o più dei veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia; • le lesioni riportate dalle persone fisiche sono gravi. <p>Nel caso in cui il veicolo di controparte sia non identificato o non assicurato, la richiesta di risarcimento deve essere indirizzata a CONSAP, Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su www.consap.it.</p> <p>In caso di sinistri con controparti estere: Nel caso in cui l'incidente sia con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano - C.so Sempione, 39 - 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome dell'Impresa incaricata di liquidare il danno. Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera. Per individuarla l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro di informazione italiano, v. Yser 14 - 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it.</p> <p>Per sinistri Auto Rischi diversi dalla Responsabilità Civile: La denuncia di sinistro va inoltrata all'impresa entro 3 giorni dall'avvenimento presentando tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: verbali delle autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, etc. Per sinistri relativi alle garanzie di assistenza la denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia.</p> |
| | <p>Assistenza diretta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Carrozeria Amica": per la riparazione del veicolo a seguito di sinistro R.C.A. e per le garanzie danni diretti al veicolo l'assicurato può rivolgersi direttamente ad una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito "Carrozeria Amica" - Cristalli: l'assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'Impresa |
| | <p>Rimborso del sinistro per evitare il malus In caso di sinistro per proprie responsabilità, il contraente può evitare l'applicazione del malus e la maggiorazione del premio rimborsando gli importi liquidati. Info su www.consap.it</p> |
| | <p>Prescrizione: I diritti derivanti dalla polizza e dalla richiesta di risarcimento si prescrivono in 2 anni.</p> |
| <p>Dichiarazioni inesatte o reticenti</p> | <p>In sede di sottoscrizione del contratto, il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato, onde evitare la possibile perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ovvero la cessazione dell'assicurazione e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei suoi confronti per i danni pagati ai terzi danneggiati.</p> |

Obblighi dell'impresa

La Compagnia del responsabile del Sinistro di Responsabilità Civile Auto formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego - viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Cod.A.P.



Quando e come devo pagare?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



Come posso disdire la polizza?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Documento informativo relativo al prodotto assicurativo



A chi è rivolto questo prodotto?

Questo prodotto è destinato a clienti persone fisiche classificate come clientela retail, titolari di un conto corrente UniCredit o Geniuscard, che vogliono:

- adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in auto;
- proteggere il conducente e il veicolo dai danni di varia natura subiti per cause accidentali o per fatti imputabili a terzi adempiere agli obblighi di legge e proteggere il proprio patrimonio dai danni provocati a terzi in caso di sinistri collegati alla circolazione in auto.



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione

La quota parte percepita dagli intermediari è stabilita nella misura del 13% calcolata sul premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

| | |
|----------------------------------|---|
| All'impresa assicuratrice | <p>Eventuali reclami riguardanti il contratto o il servizio assicurativo, possono essere presentati per iscritto all'Impresa mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• posta cartacea indirizzata a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti - Piazza Tre Torri 3 - 20145 Milano;• Fax: 02 72162588;• Indirizzo email: reclami@unicreditallianzassicurazioni.it . <p>L'Impresa fornirà risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p> <p>I reclami riguardanti il solo comportamento tenuto dall'Intermediario e dai suoi dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essergli indirizzati a mezzo di lettera raccomandata oppure per via telematica all'indirizzo riportato sul sito internet di ciascun intermediario. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire all'Impresa, la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'intermediario affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni stabilito dalla vigente normativa regolamentare, dandone contestuale notizia al reclamante. Eventuali reclami riguardanti congiuntamente sia il comportamento dell'Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori sia quello dell'Impresa in relazione al contratto o servizio assicurativo, verranno trattati per la parte di rispettiva competenza dall'Impresa e dall'intermediario, e verranno separatamente riscontrati al reclamante entro il termine dei 45 giorni stabilito dalla vigente normativa.</p> <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> |
| All'IVASS | <p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206 - PEC: ivass@pec.ivass.it - Info su: www.ivass.it corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato all'Impresa e con copia del relativo riscontro, qualora pervenuto da parte dell'Impresa. In caso di reclamo inoltrato tramite PEC è opportuno che gli eventuali allegati vengano trasmessi in formato pdf. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è Reperibile sul sito www.ivass.it, alla Sezione "PER I CONSUMATORI – RECLAMI - Guida", nonché sul sito dell'Impresa www.unicreditallianzassicurazioni.it alla Sezione "Reclami", attraverso apposito link al sito di IVASS. I reclami indirizzati per iscritto all'IVASS contengono:</p> <ul style="list-style-type: none">- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;- breve ed esauriva descrizione del motivo di lamentela;- copia del reclamo presentato all'Impresa e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze. <p>Si ricorda tuttavia che in tutti casi di controversie resta salva la facoltà degli aventi diritto di adire l'Autorità Giudiziaria.</p> |

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

| | |
|--|--|
| Mediazione (obbligatoria) | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). |
| Negoziazione assistita (obbligatorio) | Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. |
| Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | <ul style="list-style-type: none">• Arbitrato: In caso di disaccordo in merito alla quantificazione del danno, ove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, è possibile demandare la decisione ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo circa la nomina, dal Presidente del Tribunale competente.• Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato: Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it - www.ania.it• Per la risoluzione di liti transfrontaliere: Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE).



Assicurazioni

Condizioni di Assicurazione

GUIDA PROTETTA

Contratto di assicurazione per Autovetture

Edizione 02/2022

Il presente documento, comprensivo di Glossario e di Condizioni di Assicurazione, deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

“Guida Protetta” è distribuito da  UniCredit

“Guida Protetta” è distribuito da UniCredit S.p.A. tramite:



le Agenzie UniCredit

AGENZIA



il Servizio di banca via Internet

ONLINE



il Servizio Clienti UniCredit
al numero gratuito **800.00.15.00**

TELEFONO

Guida Protetta:

Per Assistenza Stradale e per Sinistri, può chiamare i seguenti numeri:



oppure +39 02 26 609 596 (per chiamate dall'estero)

Se viene attivata l'Opzione Safety Drive:

Per Assistenza Octo Telematics e per il Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto, può chiamare i seguenti numeri:



oppure +39 02 26 609 596 (per chiamate dall'estero)



| | |
|---|----|
| Glossario | 4 |
| Condizioni di Assicurazione | 6 |
| Norme generali che regolano il contratto | 6 |
| Clausola Opzione Safety Drive | 10 |
| Responsabilità Civile Auto | 14 |
| Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te | 16 |
| Tutela Legale | 24 |
| Infortunio del conducente | 26 |
| Danni diretti al Veicolo | 29 |
| <i>Furto e Incendio</i> | |
| <i>Cristalli</i> | |
| <i>Eventi Naturali</i> | |
| <i>Atti Vandalici e Socio-politici</i> | |
| <i>Kasko solo collisione</i> | |
| <i>Kasko completa</i> | |
| In caso di Sinistro | 32 |
| Informativa sul trattamento dei dati personali e sulle tecniche di comunicazione a distanza | 38 |
| Appendice A.1 Clausola bonus/malus | 42 |
| Appendice A.2 Tabella INAIL per la liquidazione dell'indennità invalidità permanente | 43 |
| Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva | 44 |

GLOSSARIO

Accessori: installazioni stabilmente fissate al veicolo, distinti in "di serie" e "optional", questi ultimi acquistati a parte anche presso fornitori diversi dalla casa madre.

Agenzie UniCredit: le Agenzie contraddistinte, UniCredit Banca, UniCredit Banca di Roma, Banco di Sicilia.

Apparecchi audio fono visivi: radio, lettori CD/DVD, televisori, registratori, navigatori satellitari stabilmente fissati comprese le autoradio estraibili. Sono esclusi i radio telefoni e/o telefoni cellulari.

Assicurato: per la garanzia Responsabilità Civile Auto verso terzi s'intende l'istestataro al PRA e il guidatore del veicolo assicurato. Per tutte le altre garanzie, il soggetto – persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione come precisato nelle singole sezioni.

Attestato di rischio: il documento che certifica la situazione assicurativa del veicolo, contenendo fra gli altri dati l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi 5 anni, la classe di merito universale (CU) di provenienza e quella di assegnazione. Per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015, tutte le informazioni in esso contenute sono memorizzate in un'apposita banca dati accessibile alle Compagnie di assicurazione (c.d. dematerializzazione dell'Attestato di rischio).

Bonus/malus: è la forma tariffaria che prevede riduzioni o aumenti del Premio rispettivamente in assenza o presenza di sinistri nel Periodo di osservazione.

Centrale Operativa: la struttura organizzativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia, che provvede, 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga, per conto di UniCredit Allianz Assicurazioni, le prestazioni di assistenza stradale previste in Polizza.

Classe CU: classe di "Conversione Universale" (art. 134 del Cod.A.P.), che prevede regole di assegnazione ed evoluzione comuni per tutte le compagnie per la storia del rischio del veicolo assicurato.

Cliente UniCredit: persona fisica, titolare di rapporto di conto corrente UniCredit o carta prepagata nominativa ricaricabile Genius Card di UniCredit S.p.A.

Cod.A.P.: Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. del 7/9/05 n. 209).

Contraente: persona fisica o ditta individuale che stipula il contratto di assicurazione.

Documenti di assicurazione: certificato di assicurazione, certificato internazionale di assicurazione (ex carta verde), polizza e set informativo comprensivo di Condizioni di Assicurazione. Dal 18 ottobre 2015 il contrassegno perde validità ai fini assicurativi e cessa l'obbligo di esposizione.

Eestero: i paesi non ricompresi nella definizione Italia.

Evento: qualunque situazione che impedisca al veicolo di marciare e di spostarsi autonomamente e/o nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza.

Franchigia: quota parte prestabilita del danno risarcibile, contrattualmente pattuita, che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di Polizza. Per la garanzia Infortuni del Conducente, si intende la percentuale che viene detratta dal punteggio di invalidità permanente accertata al momento del calcolo dell'indennizzo dovuto a seguito di infortunio.

Guasto: danno subito dal veicolo assicurato per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti, tale da renderne impossibile la circolazione in condizioni normali. Tutte le operazioni di richiamo dei Veicoli, di manutenzione periodica, di ispezione, di installazione di accessori e di attesa di pezzi di ricambio, non sono considerate guasto.

Impresa: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.

Incidente Stradale: il danno subito dal Veicolo assicurato durante la circolazione sulla rete stradale, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli anche se dovuto a imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, tale che provochi danni al Veicolo.

Indennizzo: somma dovuta dall'Impresa al proprio Assicurato in caso di sinistro coperto dalla Polizza.

Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente o una inabilità temporanea.

Invalidità permanente: perdita definitiva a se-



guito di infortunio, in misura parziale o totale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano, la Repubblica di San Marino.

I.U.R. : Identificativo Univoco di Rischio

Manodopera: il tempo necessario alla riparazione del Veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

Massimale (o Capitale assicurato): limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il sinistro.

Octo Telematics Italia Srl: Società soggetta a direzione e coordinamento di Octo Telematics S.p.A con sede legale in Roma Via Vincenzo Lamaro 51, che fornisce i servizi telematici collegati all'utilizzo del dispositivo satellitare Safety Drive.

Periodo di osservazione: periodo temporale che va dal giorno di decorrenza della Polizza e termina 2 mesi prima della scadenza annuale dell'assicurazione e per periodi successivi di 12 mesi, finalizzato all'osservazione di eventuali sinistri di Responsabilità Civile Auto provocati dal veicolo assicurato, finalizzata a registrare l'evoluzione della classe di merito.

Polizza: documento che prova il contratto di assicurazione.

PRA: Pubblico Registro Automobilistico.

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Compagnia, cioè prezzo dell'assicurazione comprensivo delle imposte e di eventuali oneri di legge.

Proprietario: persona (fisica o giuridica) a cui risulta intestato il veicolo presso il PRA.

Responsabilità in un sinistro: è principale quando la percentuale attribuita è maggiore di quella di ciascun altro veicolo coinvolto; è paritaria quando è uguale a quella di almeno un altro veicolo.

Risarcimento: somma pagata al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile Auto per un danno alle cose e/o persone (compreso il c.d. "danno morale").

Risarcimento diretto: la procedura che prevede – sia pure con dei limiti – in caso di sinistro tra due veicoli a motore che i danneggiati rivolgano la richiesta di risarcimento direttamente all'impresa di Assicurazione con la quale hanno stipulato il contratto a copertura della loro RCA.

Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa (azione di): diritto della Compagnia di richiedere all'Assicurato il rimborso di quanto eventualmente pagato a terzi danneggiati in presenza delle situazioni disciplinate dalle Condizioni di Assicurazione.

Safety Drive: è il dispositivo contatore satellitare fornito in comodato d'uso gratuito che una volta installato a bordo del veicolo assicurato consente di accedere ai servizi telematici previsti nella clausola "Opzione Safety Drive" e ai relativi sconti.

Sala Operativa di Sicurezza: la struttura organizzativa di Octo Telematics Italia, attiva 24 ore su 24, attraverso la quale viene fornito il servizio di ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità di Pubblica Sicurezza e/o gli Istituti di Vigilanza competenti a norma dell'art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza scelti dalla Società.

Servizio di banca via Internet: il Servizio di Banca Multicanale – via Internet di UniCredit S.p.A.; i servizi relativi al prodotto Guida Protetta sono disponibili nella sezione Negozio Online.

Servizio Clienti UniCredit: il Servizio Clienti Privati e Famiglie di UniCredit S.p.A. o il Servizio Banca Multicanale – via Telefono riservato ai titolari dei codici identificativi di cui si dispone in qualità di Aderente al Servizio di Banca Multicanale di UniCredit, entrambi raggiungibili componendo il numero gratuito 800.00.15.00.

Scoperto e Minimo: importo, calcolato in base a una percentuale sull'importo indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato nei casi previsti dalle condizioni di Polizza: se inferiore all'importo minimo indicato in Polizza, sarà quest'ultimo importo a restare a carico dell'Assicurato.

Sinistro: evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Spese di giustizia: costi vivi del processo liquidati dal giudice al termine del procedimento.

Surrogazione: diritto della Compagnia che ha pagato l'indennizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo indennizzato.

Veicolo: l'autovettura, immatricolata in Italia, di peso complessivo inferiore a 35 q e capienza massima di 9 persone.

Veicolo di "nuova immatricolazione" ai fini della Clausola bonus/malus: veicolo con meno di 60 giorni tra la data di immatricolazione o di avvenuta voltura al PRA e il giorno di decorrenza richiesto.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Nota bene: le clausole delle condizioni di assicurazione che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie, oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO

1.1 Modalità di stipula del contratto

Per i Clienti UniCredit il contratto può essere stipulato con una delle seguenti modalità:

- recandosi in una Agenzia UniCredit,
- rivolgendosi al Servizio Clienti UniCredit al numero gratuito 800.00.15.00,
- accedendo al Servizio di banca via Internet.

1.2 Attestato di rischio

In sede di stipulazione di un contratto r.c. auto, UniCredit Allianz Assicurazioni utilizza i dati contenuti nell'Attestato di rischio. Per i contratti decorrenti dal 1° luglio 2015, UniCredit Allianz Assicurazioni acquisirà direttamente l'Attestato di rischio attraverso la banca dati Ania. Qualora l'Attestazione non risultasse in banca dati Ania, UniCredit Allianz Assicurazioni acquisirà telematicamente l'ultimo Attestato di rischio utile e richiederà al Contraente, per il periodo residuo, una dichiarazione che le consente di ricostruire la posizione assicurativa e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito. Dal 1° agosto 2018 è stato inserito lo I.U.R., che contras-

segna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o, se diverso, ad altro avente diritto all'attestato: locatario /usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio) e consente di aggiornare, nella Banca Dati attestati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri "tardivi". Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'Attestato è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal Contraente o dal Proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'Attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

1.3 Dichiarazioni inesatte e reticenze - aggravamento del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato in merito ai dati che contribuiscono a determinare il Premio di Polizza o circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 C.C.. Ciò vale anche nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, successivamente alla conclusione

della Polizza, omettano o dimentichino di comunicare all'Impresa eventuali modifiche dei suddetti dati.

I dati tariffari sono tutti quelli raccolti in quotazione e indicati nel documento di Polizza, quali ad esempio, i dati riguardanti il Proprietario/locatario del veicolo, i dati del veicolo stesso, la forma di guida scelta e gli eventuali precedenti assicurativi.

1.4 Conclusione del contratto ed effetto delle garanzie

Il contratto è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la Polizza.

Dal 18 ottobre 2015 non è più obbligatorio esporre il contrassegno cartaceo dell'assicurazione a comprova della copertura. Il controllo della della copertura assicurativa avviene in via telematica grazie all'ausilio di una banca dati informatizzata che consente di verificare la regolarità dell'assicurazione tramite la rilevazione della targa dell'auto (Decreto Ministeriale n. 110 del 2013).

Il Codice della Strada stabilisce che per poter circolare il conducente abbia con sé il certificato di assicurazione, da conservare con cura nel veicolo per le verifiche sulla copertura assicurativa anche nel caso in cui venga inoltrato dalla Compagnia in formato elettronico, ed è tenuto ad esibirlo insieme agli altri documenti di circolazione e di guida a fronte di richiesta degli organi preposti.

Le garanzie operano esclusivamente se presenti in Polizza e sono in vigore, salvo diversa pattuizione, dalle ore



24 del giorno indicato in Polizza, quale data di decorrenza, e comunque a condizione che il Premio sia stato pagato, altrimenti sono operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento del Premio.

Il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in Polizza, deve firmarla e trasmetterla all'Impresa via fax al numero 0200643633 o via email all'indirizzo

documenti@unicreditallianzassicurazioni.it o attraverso il Servizio di banca via Internet entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto.

È onere del Contraente condividere con l'Intestatario al PRA del veicolo, se soggetto diverso, l'informativa Privacy definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

1.5 Premio di Polizza e modalità di pagamento del Premio

Il Premio è annuale e rappresenta l'importo complessivamente dovuto dal Contraente. **Al momento del pagamento il Premio di Polizza può variare in funzione dell'adeguamento fiscale previsto dalla legge vigente.**

Il Premio è determinato in base ai parametri di personalizzazione e alla forma tariffaria del contratto e può

essere pagato in un'unica soluzione con addebito diretto sul rapporto di conto corrente, Genius Card presso UniCredit S.p.A. o carta di credito della gamma UniCreditCard Flexia, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali delle stesse.

1.6 Diritto di ripensamento

Il Contraente, entro 14 giorni dalla conclusione del contratto, può recedere dal contratto stesso ricevendo in restituzione il Premio pagato e non goduto, al netto dell'imposta e del contributo S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale) a condizione che in detto periodo non sia avvenuto alcun sinistro.

Tuttavia, se il recesso viene esercitato prima della data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituirà il premio corrisposto per intero al lordo di imposte e contributi.

Il Contraente, per esercitare tale diritto, dovrà restituire all'Impresa, entro il suddetto termine, la comunicazione

di ripensamento debitamente firmata tramite raccomandata A/R, utilizzando anche il modulo disponibile nelle Agenzie UniCredit, sul Servizio di banca via Internet o contattando il Servizio Clienti UniCredit, nonché l'autorizzazione allo storno dell'impresa vincolataria nel caso di contratto vincolato.

Per il calcolo del premio pagato e non goduto si considera la data dell'invio della raccomandata A/R.

Il Contraente è anche tenuto alla distruzione del certificato di assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

1.7 Durata del contratto e prosecuzione del rapporto assicurativo

Il contratto ha durata annuale, non prevede il tacito rinnovo e cessa alle ore 24 della data di scadenza indicata in Polizza senza alcun ulteriore obbligo di comunicazione.

Tuttavia le garanzie della Polizza saranno operanti fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del Contratto. Questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato con la stessa o diversa impresa a copertura del medesimo rischio, o nel caso in cui una delle due parti, mediante comunicazione da inviare con preavviso di almeno 15 giorni rispetto alla scadenza del contratto, informi l'altra dell'intenzione di non voler continuare il rapporto assicurativo.

Fermo quanto sopra, l'Impresa si riserva di inviare al Contraente, almeno 30 giorni prima della sua naturale scadenza, di anno in anno, una proposta scritta di prosecuzione del contratto per una ulteriore annualità, comunicando il Premio da versare per la nuova annualità.

Tale Premio sarà determinato sulla base dei dati e delle informazioni precedentemente acquisite, o modificate su richiesta del Contraente, applicando alle garanzie di Polizza la tariffa e le condizioni in vigore al momento della scadenza annuale, tenendo conto dell'evoluzione della classe di bonus/malus e del valore commerciale a quella data attribuito al veicolo da Quattroruote.

Pagando tale Premio entro la scadenza del contratto in corso il Contraente accetterà la nuova proposta. L'Impresa, avuta notizia del pagamento, invierà al Contraente la Polizza e, contestualmente, il Certificato di Assicurazione, il Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde) ed il modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente per la denuncia del sinistro.

In ogni caso, il mancato pagamento del Premio relativo alla nuova annualità comporterà la naturale cessazione della Polizza alle ore 24 del 15° giorno successivo alla data di scadenza del contratto senza ulteriori obblighi di comunicazione.

1.8 Rilascio dell'Attestato di rischio

UniCredit Allianz Assicurazioni rilascia, per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015 per via telematica, al Contraente l'Attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima dalla scadenza del contratto, oppure entro 15 giorni dalla richiesta del Contraente o della data di

cessazione del contratto con periodo di osservazione concluso. L'attestato di rischio è reso disponibile anche nell'Area Personale, tra i documenti relativi alla polizza RCA, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale. Con le stesse modalità, il documento è altresì a disposi-

Condizioni di Assicurazione

8

zione del proprietario del veicolo o, in alternativa, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio, del locatario in caso di locazione finanziaria, se persona diversa dal contraente.

È anche possibile ricevere l'attestato di rischio tramite

e-mail oppure ottenere una stampa dello stesso facendone richiesta direttamente alla Compagnia, senza applicazione di costi.

L'Agenzia UniCredit resta tuttavia a disposizione per l'eventuale stampa dell'Attestato.

1.9 Vendita o perdita del possesso del veicolo assicurato

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, il Contraente deve darne immediata comunicazione in una Agenzia UniCredit, ovvero tramite il Servizio di banca via Internet o il Servizio Clienti UniCredit.

I suddetti eventi comportano a scelta irrevocabile del Contraente uno dei seguenti effetti:

- sostituzione del contratto su nuovo veicolo;
- cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato;
- risoluzione del contratto con restituzione del Premio pagato e non goduto.

a seguito della quale il Contraente è tenuto alla distruzione del Certificato di Assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde). UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva comunque la facoltà di chiedere in tutti i casi al Contraente, la restituzione mediante raccomandata dei suddetti documenti, prima di dar seguito all'operazione richiesta. La mancata o intempestiva comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni della perdita del possesso/vendita del veicolo o la mancata distruzione/spedizione dei suddetti documenti sarà motivo di rivalsa per il recupero degli importi pagati a terzi per sinistri denunciati dopo la data della perdita di possesso/vendita del veicolo assicurato. UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia alla rivalsa per la mancata distruzione dei documenti assicurativi, soltanto in caso di furto del veicolo, a condizione che il Contraente abbia tempestivamente denunciato all'Autorità e a UniCredit Allianz Assicurazioni il fatto.

1.9.1 Sostituzione del contratto su nuovo veicolo

Il contratto può essere trasferito su altro veicolo purché intestato al medesimo Proprietario o al coniuge, o a persona unita civilmente o convivente di fatto. L'operazione comporta la sostituzione della Polizza con mantenimento della classe di bonus/malus e la relativa regolazione del Premio.

Onde consentire alla Compagnia di emettere la Polizza e rendere operante la copertura assicurativa, il Contraente è tenuto a trasmettere tutta la documentazione richiesta e a effettuare il pagamento dell'integrazione se dovuto entro il termine di decorrenza desiderato. Nel caso in cui il Contraente non dovesse inviare la documentazione e/o effettuare il pagamento, se previsto, entro il termine di decorrenza richie-

sto, la Compagnia non potrà garantire l'emissione e il rilascio della documentazione di polizza.

1.9.2 Cessione del contratto all'acquirente del veicolo assicurato

La cessione del contratto comporta la sostituzione della Polizza a favore del nuovo Proprietario in classe UniCredit Allianz Assicurazioni NI/CU14 e la regolazione del Premio. Le garanzie saranno operanti dalla data di decorrenza indicata in Polizza se non è richiesta integrazione di Premio, altrimenti le garanzie saranno operanti dalle ore 24 del giorno di pagamento dell'integrazione. UniCredit Allianz Assicurazioni invierà al nuovo Contraente l'appendice di cessione del contratto, la copertura provvisoria e i nuovi documenti assicurativi.

1.9.3 Interruzione del contratto con restituzione del Premio pagato e non goduto

Per interrompere il contratto, il Contraente dovrà recarsi in una Agenzia UniCredit S.p.A. per la compilazione del modulo d'interruzione, ovvero accedere al Servizio di banca via Internet.

UniCredit Allianz Assicurazioni rimborserà al Contraente il Premio residuo, trattenendo:

- le imposte e il contributo al SSN;
- il Premio delle garanzie Furto e Incendio, se presenti sul contratto, nel caso in cui la Polizza sia stata interrotta per furto.

La data di riferimento per il calcolo del Premio da rimborsare è:

- il giorno successivo a quello della denuncia fatta alle Autorità, in caso di interruzione per furto del veicolo;
- in tutti gli altri casi, il giorno indicato dal Contraente nel modulo di interruzione come data della perdita di possesso del veicolo.

UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni sottoscritte dal Contraente nel modulo d'interruzione e di richiedere copia della documentazione che prova la perdita di possesso del veicolo assicurato e l'autorizzazione allo storno dell'impresa vincolataria nel caso di contratto vincolato.

1.9.4 Sospensione del contratto

Non è prevista la sospensione del contratto.



1.10 Richiesta duplicati

UniCredit Allianz Assicurazioni invia entro 15 giorni dalla data di richiesta del Contraente, il duplicato del Certificato di Assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde). Per ottenere tali duplicati il Contraente dovrà farne richiesta all'intermediario contattando il Servizio Clienti di UniCredit al numero 800.00.15.00. UniCredit Allianz Assicurazio-

ni si riserva tuttavia la facoltà di richiedere un'autocertificazione che specifichi la ragione del nuovo invio (smarrimento, mancato ricevimento o furto) e, ai sensi di Legge, qualora lo ritenesse necessario, copia della denuncia all'Autorità dello smarrimento o furto del Certificato di Assicurazione e del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

1.11 Validità territoriale

L'assicurazione vale nell'Unione Europea, Svizzera, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Andorra, Principato di Monaco, Serbia. L'assicurazione vale altresì negli Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde), le cui sigle internazionali in essa indicate non siano

barrate. Nei suddetti Paesi l'assicurazione opera secondo le condizioni ed entro i limiti delle legislazioni nazionali sull'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione. Restano comunque ferme le maggiori garanzie previste in Polizza ed eventuali limitazioni territoriali indicate dalle singole garanzie.

1.12 Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni, ai sensi dell'art. 1910 del C.C., l'eventuale sottoscrizione e comunque la coesi-

stenza di altre polizze per gli stessi rischi coperti dal presente contratto.

1.13 Foro competente

Foro competente è quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza del Contraente.

1.14 Oneri fiscali e regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi a questo Contratto sono a carico del Contraente.

1.15 Richiesta informazioni

Per ottenere informazioni relative al rapporto assicurativo, è possibile rivolgersi alle Agenzie UniCredit o contattare il Servizio Clienti UniCredit al numero

gratuito 800.00.15.00, o per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni.

1.16 Legislazione applicabile e rinvio alle norme di legge

Il presente contratto di assicurazione è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è disciplinato valgono le norme di Legge.

CLAUSOLA OPZIONE SAFETY DRIVE

AVVERTENZA: l'Opzione Safety Drive è operante solo se espressamente richiamata in polizza secondo le regole di concedibilità stabilite dalla Compagnia e comunque dal momento in cui la stessa opzione sarà resa disponibile attraverso le Agenzie, il Servizio Clienti o il Servizio di banca via Internet di UniCredit.

Per poter sottoscrivere l'Opzione Safety Drive è indispensabile installare sul veicolo il dispositivo satellitare denominato Safety Drive, fornito in comodato d'uso gratuito da Octo Telematics Italia S.r.l. Qui di seguito viene descritta la disciplina sugli aspetti di struttura e contenuto dell'Opzione Safety Drive, ed il funzionamento del dispositivo.

1.17 Opzione Safety Drive: cosa prevede

L'Opzione Safety Drive è riservata alle autovetture ad uso privato o promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture ad uso privato o promiscuo, previa verifica della compatibilità della box Safety Drive con eventuali altri dispositivi già presenti sul veicolo assicurato.

L'Opzione Safety Drive prevede:

- una riduzione del **premio di polizza**, a fronte dell'installazione e del corretto utilizzo della box Safety Drive alla sottoscrizione del contratto e nelle an-

nualità assicurative successive in base allo stile di guida rilevato;

- l'integrazione della garanzia di Assistenza Viaggia Sereno e Sempre con te presente in polizza con prestazioni d'assistenza e servizi telematici, denominati **Assistenza Telematic** come meglio precisato nell'art. ASSISTENZA TELEMATIC - Assistenza e servizi prestati a mezzo del dispositivo satellitare Safety Drive.

1.18 Condizioni per sottoscrivere l'Opzione Safety Drive

Sottoscrivendo l'Opzione Safety Drive il Contraente di polizza si impegna a:

- **installare e attivare sul veicolo assicurato la box Safety Drive** entro i termini previsti dall'articolo Installazione del dispositivo Safety Drive. In caso di inadempienza, la Compagnia potrà attivare le azioni di recupero della quota parte del premio dovuta ed esercizio dell'azione di rivalsa in caso di sinistro RCA con liquidazione di danni a terzi, nonché l'innalzamento di scoperti e/o minimi per le altre garanzie di Danni Diretti al Veicolo come meglio disciplinato nei successivi articoli di questa Clausola.

- **stipulare il contratto di abbonamento ai servizi Octo Telematics Italia** contemporaneamente al contratto di polizza. Le Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics Italia S.r.l. vengono consegnate al contraente unitamente alle Condizioni di Assicurazione.
- **mantenere il dispositivo Safety Drive sempre attivo ed in funzione;**
- **ottemperare alle istruzioni ricevute in caso di malfunzionamento/guasto di Safety Drive** di cui, nei casi più gravi, o non facilmente risolvibili può essere anche decisa la sostituzione.

1.19 Sconto del premio

L'installazione del dispositivo Safety Drive o l'impegno a procedere entro il termine previsto, permette di ricevere uno sconto del premio complessivo di polizza nel primo anno di stipulazione del contratto nella misura indicata in polizza.

Per le annualità successive la compagnia riconoscerà un importo in euro, variabile in base alla rilevazione ed elaborazione dei dati telematici relativi al monitoraggio dello stile di guida riscontrati nel periodo di osservazione, che sarà decurtato dal premio della garanzia RCA. Lo sconto dovuto sarà applicato a condizione che il contraente mantenga l'opzione Safety Drive e se durante il periodo di monitoraggio dello stile di guida il dispositivo sarà risultato sempre attivo e correttamente funzionante. Tuttavia, nel corso di ogni annualità assicurativa è permesso un periodo di tolleranza pari a 90 giorni durante il quale la box può risultare disattivata. Il predetto periodo può com-

prendere cumulativamente:

- il termine per l'installazione del dispositivo satellitare a partire dalla decorrenza della prima polizza;
- il termine per la disinstallazione e reinstallazione del dispositivo satellitare nel caso di cambio veicolo e sostituzione di polizza;
- il periodo di disconnessione volontaria dell'impianto da parte del contraente;
- il periodo dovuto a malfunzionamento/guasto del dispositivo, a seguito di segnalazione da parte di Octo, per la sua rimessa in funzione, e nei casi più gravi, o non facilmente risolvibili, per la sua sostituzione.

Ad ogni nuova annualità assicurativa, sulla scorta dei dati registrati dal dispositivo satellitare, vi potrà essere la conferma, la riduzione, oppure l'aumento dello sconto rispetto all'annualità precedente. Lo sconto applicato sarà di anno in anno calcolato senza tenere conto degli sconti applicati nelle annualità precedenti.



Il periodo di monitoraggio dello stile di guida:

- inizia dal giorno di decorrenza della polizza e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità assicurativa;
- per i periodi successivi, dura 12 mesi a partire da 60 giorni prima della decorrenza di polizza fino a 60 giorni prima della scadenza dell'annualità in corso.

La sostituzione di polizza non interrompe il monitoraggio dello stile di guida, in quanto verrà considera-

ta la somma dei due periodi di monitoraggio relativi alla polizza sostituita e polizza sostituyente.

Il *monitoraggio dello stile di guida* prende in considerazione diversi parametri come per esempio:

- i km complessivi percorsi
- la tipologia di strada percorsa
- l'accadimento di eventuali crash o mini crash (incidenti con altri veicoli, urti contro ostacoli fissi, ribaltamenti o uscite di strada).

1.20 ASSISTENZA TELEMATIC - Assistenza e servizi prestati a mezzo del dispositivo satellitare Safety Drive

AVVERTENZA: Le prestazioni di assistenza e di servizi telematici qui di seguito indicati integrano e completano la garanzia Assistenza Viaggio Sereno e Sempre con te selezionata in Polizza nel caso in cui venga sottoscritta l'opzione Safety Drive.

1.20.1 Telesoccorso con localizzazione automatica GPS

Questo servizio consente agli occupanti del veicolo di segnalare alla Centrale Operativa la necessità di un intervento di assistenza.

Validità territoriale: Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Olanda, Portogallo, Spagna, Regno Unito, Svizzera, Repubblica Ceca, Grecia, Lussemburgo, Principato di Monaco, Andorra.

La richiesta di assistenza può essere attivata:

a) in caso di incidente stradale (E-call):

- automaticamente, qualora il dispositivo satellitare di bordo rilevi un impatto di entità uguale o superiore a 6 g a seguito della misurazione, attraverso l'accelerometro di cui è dotato, di una elevata variazione della velocità in un sufficiente intervallo di tempo. La Centrale Operativa, ricevuto il segnale di avvenuto incidente e dopo aver localizzato la posizione geografica del veicolo tramite GPS, provvede a contattare l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso dichiarati e ad attivare, se ritenuti necessari a seguito della valutazione dell'impatto, i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

b) in caso di guasto del veicolo (B-call):

- telefonicamente;
- attraverso l'utilizzo dell'applicazione mobile, previo download della stessa.

La Centrale Operativa, ricevuta la richiesta di assistenza dell'Assicurato e dopo averne verificato l'effettiva necessità, provvede ad attivare i soccorsi e/o i servizi di assistenza per il veicolo.

Qualora la localizzazione satellitare della posizione geografica del veicolo non sia disponibile, il soccorso per le persone o per il veicolo è possibile solo se chi richiede l'intervento di soccorso è in grado di indicare telefonicamente alla Centrale Operativa la propria posizione geografica.

1.20.2 Esclusioni (ad integrazione dell'art. 5 Esclusioni comuni a tutte le prestazioni)

L'assicurazione non è operante nel caso di:

- a) qualsiasi intervento di riparazione effettuato sul veicolo che abbia come conseguenza il non corretto funzionamento del dispositivo satellitare di bordo;
- b) sinistro che abbia causato guasto o danneggiamento del dispositivo satellitare di bordo tale da rendere impossibile la trasmissione del segnale elettronico e/o telefonico;
- c) errori o differenza tra i dati e le generalità riportate nel contratto e quelli effettivi (a titolo di esempio: caratteristiche del veicolo, dati anagrafici del contraente, recapiti telefonici);
- d) mancato funzionamento, totale o parziale, della costellazione GPS e/o della rete GSM che consentono la localizzazione e/o la comunicazione con il veicolo su cui è installato il dispositivo satellitare di bordo;
- e) impossibilità di geolocalizzare il veicolo assicurato, quando si trova in situazioni che rendono impossibile la trasmissione del segnale GPS e/o della rete GSM come ad esempio tunnel, garage, parcheggi sotterranei;
- f) inesattezze nella geolocalizzazione derivanti dalla cartografia utilizzata al fine di prestare i servizi assicurati;
- g) mancato o ritardato intervento dei soccorsi non dipendente dall'Impresa.

1.20.3 Disposizioni e limitazioni

- a) Le garanzie di assistenza satellitare sono prestate a condizione che il dispositivo satellitare di bordo sia installato sul veicolo e sia funzionante;
- b) Il servizio di Telesoccorso con localizzazione automatica GPS, prestato a mezzo del dispositivo satellitare di bordo, non è sostitutivo, né alternativo, al servizio pubblico di pronto intervento sanitario, che rimane esclusivamente competente per la gestione delle emergenze sanitarie.

1.20.4 Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina

Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo, il contraente deve contattare immediatamente la Sala operativa di sicurezza incaricata da Octo

Condizioni di Assicurazione

(dall'Italia: numero Verde 800-894-022 – dall'estero +39 02 26 609 596) come da Condizioni Generali di

Abbonamento ai Servizi Octo Telematics, a cui si rinvia per maggior dettaglio.

1.21 Installazione del dispositivo Safety Drive

La box Safety Drive viene spedita al Contraente che ha sottoscritto in polizza l'Opzione Safety Drive ed ha contemporaneamente stipulato il contratto di abbonamento ai servizi con Octo Telematics.

Il termine per installare e attivare Safety Drive sul veicolo oggetto di copertura è di 10 giorni solari dalla data di consegna ovvero dalla data di inizio copertura della polizza, se la consegna è avvenuta prima della decorrenza di polizza.

Il contraente potrà scegliere di installare la box Safety Drive autonomamente, seguendo le istruzioni contenute nel libretto delle istruzioni, o in alternativa, di rivolgersi ad un installatore professionale del network Octo, elenco disponibile sul sito www.octotelematics.it.

Nel caso in cui si avvalga di un installatore professionale, i costi di installazione e di disinstallazione del dispositivo saranno a carico del contraente.

1.22 Mancata attivazione

Il mancato rispetto dei termini per l'installazione ed attivazione della box Safety Drive, costituirà inosservanza di uno specifico impegno contrattuale. Pertanto l'Impresa potrà:

- attivare le azioni di recupero del minor premio pagato dal cliente in sede di sottoscrizione per effetto della Opzione Safety Drive;
- esercitare azione di rivalsa in caso di sinistro RCA con liquidazione di danni a terzi, fino ad importo massimo di Euro 5.000;
- e nella prima annualità di polizza, di innalzare di scoperti e/o minimi per le altre garanzie di Danni Diretti

al Veicolo come meglio disciplinato nell'articolo Clausola Safety Drive e Norme in caso di sinistro.

In caso di mancato funzionamento o di riscontrata anomalia dei servizi telematici, il Contraente sarà contattato mediante specifiche comunicazioni SMS e lettera. Se anche in seguito a tali comunicazioni il Contraente non si attiverà per la soluzione del problema segnalato, è data facoltà a UniCredit Allianz Assicurazioni di mettere in atto le azioni di recupero della somma pari allo sconto di premio attuato nonché di rivalsa o di innalzamento degli scoperti, come meglio disciplinato nell'articolo Clausola Safety Drive e Norme in caso di sinistro.

1.23 Comodato d'uso

La box Safety Drive è concessa al Contraente in comodato d'uso gratuito e rimane di proprietà di Octo Telematics Italia per tutta la durata del contratto. Il Contraente si impegna a conservare con cura il dispositivo Safety Drive, a non cedere neppure temporaneamente il dispositivo a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso, e alla restituzione dello stesso al termine del comodato, nello stato in cui lo ha ricevuto, salvo il norma-

le deterioramento dovuto all'uso. Al termine del comodato, il Contraente provvede alla restituzione del dispositivo entro 30 giorni solari secondo le modalità regolamentate nelle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics Italia. Per quanto non indicato restano valide le norme di legge ed in particolare le disposizioni del Codice Civile che disciplinano il comodato (articoli dal 1803 al 1812).

1.24 Condizioni per la corretta operatività dei servizi

AVVERTENZA: la box Safety Drive non è un dispositivo antifurto. Potrebbe altresì risultare incompatibile con altri dispositivi già presenti sul veicolo, e che comunque non saranno mai considerati dall'Impresa come equivalenti/sostitutivi di Safety Drive.

L'operatività dei servizi prestati da Octo Telematics è subordinata alla corretta installazione/attivazione della box Safety Drive nonché al rispetto delle seguenti condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sul contratto di abbonamento (e sul certificato di installazione, nel caso in cui l'attivazione della Safety Drive sia avvenuta tramite l'intervento di un installatore autorizzato) siano esatti;
- Il Contraente è tenuto a comunicare a UniCredit Allianz Assicurazioni ed a Octo Telematics Italia l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici propri e/o di quelli della persona da contattare, atti a consentire la reperibilità ed identificazione ai fini dell'erogazione dei servizi, tramite portale e il numero verde 800-894-022 di assistenza clienti di Octo Telematics;

- In caso di guasto o di mancato funzionamento della box Safety Drive, il Servizio Clienti di Octo Telematics informerà in tempi brevi, mediante lettera o con altri mezzi telematici, il Contraente che dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare un nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore convenzionato;
- ad eccezione delle operazioni di installazione e trasferimento su altro veicolo effettuate in autonomia, il Cliente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sulla box Safety Drive e le sue componenti/periferiche. Ogni intervento sullo stesso deve essere condotto da personale convenzionato di Octo Telematics, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed Octo Telematics;



- il Cliente è tenuto a recarsi presso un installatore convenzionato al fine di verificare il corretto funzionamento della box Safety Drive dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti alla box Safety Drive o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente

constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installative;

- in caso di interventi sul veicolo che richiedano la rimozione della batteria o lo smontaggio della box Safety Drive, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Cliente di contattare il numero verde 800-894-022 per l'inserimento in manutenzione del contatore. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativa la box Safety Drive, il Cliente dovrà ricontattare uno dei suddetti numeri verdi.

1.25 AREA RISERVATA ED APP

A seguito dell'installazione ed attivazione della box Safety Drive, Octo Telematics invierà al contraente tramite posta o e-mail o sms, username e password per l'accesso sul sito www.octotelematics.it ad una apposita area riservata clienti. Si tratta di uno spazio dedicato in

cui il contraente potrà vedere le informazioni relative al suo stile di guida, aggiornate periodicamente.

Le stesse credenziali sono utilizzabili anche per l'accesso all'APP di Octo Telematics, disponibile per dispositivi mobili.

1.26 Clausola Safety Drive e Norme generali che regolano il contratto

AVVERTENZA: La sottoscrizione della Clausola Opzione Safety Drive, a parziale modifica di quanto previsto delle Condizioni Generali di Contratto, obbliga il Contraente ad attenersi a quanto di seguito previsto.

Ricordiamo che in caso di sostituzione, interruzione o cessione del contratto di polizza è necessario prendere visione delle Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics per conoscere eventuali costi di installazione e disinstallazione del dispositivo, se eseguite da un installatore professionale, e per evitare l'applicazione di eventuali penali. Si precisa inoltre che tutti i casi di sostituzione in corso d'anno, compresa la sostituzione su nuovo veicolo, che comportino un passaggio dal prodotto Guida Protetta alla sola RCA determineranno la chiusura anticipata del contratto con Octo Telematics e la restituzione del dispositivo secondo le modalità regolamentate nelle relative Condizioni Generali di Abbonamento.

1.26.3 Sostituzione del contratto di assicurazione sul nuovo veicolo

Il contraente si impegna a disinstallare e a reinstallare il dispositivo Safety Drive dal vecchio al nuovo veicolo entro 10 giorni solari dalla data di decorrenza della sostituzione di polizza secondo le modalità regolamentate nelle Condizioni Generali di Abbonamento Octo Telematics. In caso contrario la Compagnia potrà procedere in base a quanto previsto nell'articolo **Manca Attivazione**.

1.26.4 Interruzione del contratto di assicurazione

In caso di vendita, cessione in conto vendita, demolizione, furto, definitiva esportazione all'estero o ritiro dalla circolazione del veicolo assicurato, ad integrazione e completamento di quanto previsto dall'art. 1.9 **Vendita o perdita di possesso del veicolo assicurato**, il Contraente dovrà restituire la box Safety Drive in buono stato di funzionamento entro 30 giorni solari dall'evento.

Qualora il Contraente non rispettasse i termini previsti, sarà addebitata una penale come disciplinata dal contratto con Octo Telematics direttamente sul c/c comunicato in sede di sottoscrizione.

Non è dovuta dal Contraente alcuna somma – che resta a carico dell'Impresa – qualora sia impossibile la disinstallazione e conseguente restituzione:

- a causa di incidente o incendio o danneggiamento per qualsiasi causa intervenuta;
- nei casi di restituzione della box Safety Drive non funzionante in seguito ai predetti eventi;
- in caso di furto della box Safety Drive o furto del veicolo con ritrovamento dello stesso ma con asportazione della box Safety Drive.

1.26.5 Cessione di contratto di assicurazione all'acquirente del veicolo assicurato

La cessione di contratto di Polizza non prevede la

1.26.1 Conclusione del contratto di assicurazione

Il contratto di polizza è concluso nel momento in cui il Contraente riceve la polizza. Il contratto di abbonamento ai servizi di Octo Telematics Italia è stipulato contemporaneamente al contratto di assicurazione con Opzione Safety Drive, ne ha natura accessoria e medesima durata. Una volta firmati, i due contratti sopra citati dovranno essere trasmessi alla Compagnia via fax al numero 02 00643633 o via e-mail all'indirizzo documents@unicreditallianzassicurazioni.it entro 15 giorni dalla data di conclusione del contratto, trattenendo l'originale.

1.26.2 Diritto di ripensamento

Il contraente ha diritto di recedere dal contratto di assicurazione entro 14 giorni dalla data di conclusione. Qualora il contraente abbia già provveduto all'installazione/attivazione della box Safety Drive, ed anche nel caso in cui sia già stata spedita e non ancora consegnata, sarà necessario procedere alla restituzione del dispositivo, come da Condizioni Generali di Abbonamento ai Servizi Octo Telematics.

Condizioni di Assicurazione

contestuale cessione della box Safety Drive. Una volta emessa la nuova polizza a seguito della cessione del contratto assicurativo all'acquirente del veicolo, il Contraente dovrà pertanto procedere alla disinstallazione del dispositivo e provvedere alla sua restituzione in base a quanto indicato nell'articolo **Interruzione del contratto di assicurazione**.

1.27 Clausola Safety Drive e Norme in caso di sinistro

AVVERTENZA: La sottoscrizione della Clausola Opzione Safety Drive, a parziale modifica di quanto previsto delle Norme in caso di Sinistro, determina i seguenti effetti sulle disposizioni qui sotto riportate.

Mancata attivazione e non corretto funzionamento della box Safety Drive o impossibilità a effettuare la consegna da parte della Compagnia

- **Danni a terzi (Responsabilità civile Auto)**
In caso di mancata attivazione, di non regolare utilizzo della box Safety Drive o di impossibilità a effettuare la consegna da parte della compagnia l'impresa si riserva il diritto di azione di rivalsa in caso di sinistro

1.26.6 Rinnovo del contratto assicurazione

Qualora il Contraente che abbia sottoscritto una polizza Guida Protetta con Opzione Safety Drive non intendesse al momento della scadenza rinnovare il contratto per la nuova annualità con la suddetta clausola, dovrà disinstallare e provvedere alla restituzione del dispositivo in base a quanto indicato nell'**articolo Interruzione del contratto di assicurazione**.

RCA con liquidazione di danni a terzi, fino ad importo massimo di Euro 5.000, se al momento del sinistro non è stata pagata la differenza di premio dovuta

- **Danni al veicolo**

In caso di mancata attivazione, di non regolare utilizzo della box Safety Drive o di impossibilità a effettuare la consegna da parte della compagnia nella prima annualità di polizza l'Impresa con riferimento alle garanzie da Danni Diretti al veicolo si riserva il diritto di applicare una maggiorazione rispetto alle franchigie previste di Euro 100 e un aumento dei relativi scoperti di 5 punti percentuali sull'ammontare del danno.

RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

2.1 Responsabilità Civile Auto: cosa assicura

UniCredit Allianz Assicurazioni assicura i rischi della Responsabilità Civile Auto per i quali è obbligatoria l'assicurazione per Legge e s'impegna quindi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni **involontariamente cagionati a terzi** dalla circolazione del veicolo identificato in Polizza. L'assicurazione è estesa con i

medesimi massimali al rischio da circolazione derivante dal traino del rimorchio agganciato al veicolo assicurato, a condizione che il traino sia effettuato nel rispetto delle norme di Legge e che il veicolo assicurato sia regolarmente omologato per tale utilizzo.

L'assicurazione è prestata nella forma e secondo le modalità richiamate in Polizza.

2.2 Estensioni sempre incluse nella Responsabilità Civile Auto

La copertura Responsabilità Civile Auto si intende operante anche nei casi sotto indicati:

- **Responsabilità Civile da circolazione in aree private:** la Polizza copre con i medesimi massimali anche la Responsabilità Civile per i danni causati dalla circolazione in aree private.
- **Responsabilità civile da circolazione in aree riservate a traffico e sosta di aeromobili:** la garanzia opera entro il limite di € 10.500.000 se il massimale stabilito in polizza è di importo superiore; oppure entro il massimale di polizza se quest'ultimo è di importo pari o inferiore al predetto limite.
- **Responsabilità Civile dei Trasportati:** UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massimale indicato in Polizza, la Responsabilità Civile personale ed autonoma dei trasportati a bordo del veicolo per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo stesso.
- **Responsabilità Civile per fatto di figli minori:** UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, entro i limiti del massi-

male indicato in Polizza, i danni causati a terzi dal veicolo assicurato guidato a insaputa del Proprietario da figli minori o da persone con lui conviventi soggette alla sua tutela (vedi art. 2048 del C.C.).

- **Ricorso Terzi da Incendio:** UniCredit Allianz Assicurazioni assicura, con il limite massimo di € 160.000 per ogni sinistro, i danni materiali e diretti provocati a terzi dall'incendio del veicolo non conseguente alla circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio.
- **Soccorso vittime della strada:** UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza un importo massimo di € 300 per evento in caso di danni alle parti interne del veicolo causati dal trasporto documentato di vittime di incidenti stradali fino al posto di soccorso medico.

I massimali indicati in Polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti per le suddette estensioni.



2.3 Soggetti esclusi dalla garanzia Responsabilità Civile Auto

Non è considerato terzo e quindi non beneficia della garanzia Responsabilità Civile Auto, il guidatore del veicolo responsabile del sinistro. Esclusivamente per i danni alle cose non sono inoltre considerati terzi:

- a) i soggetti di cui all'art. 2054 terzo comma del C.C. (guidatore/Proprietario del veicolo) ed all'art. 91 comma 2 del Codice della Strada (locatario del contratto di Leasing);
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more

- uxorio, gli ascendenti, i discendenti legittimi naturali o adottivi del guidatore e del Proprietario del veicolo, nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i precedenti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti descritti al punto b).

2.4 Cause di esclusione e rivalsa della garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia Responsabilità Civile Auto non copre i danni causati dalla circolazione dei veicoli in piste o circuiti privati e dalla partecipazione a prove libere, allenamenti, gare o competizioni automobilistiche.

La garanzia non copre inoltre:

- il veicolo utilizzato per le esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- i veicoli con targa prova se la circolazione avviene senza osservare le disposizioni vigenti;
- il noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore, comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;
- i danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;
- i danni occorsi in caso di guida con patente scaduta

qualora non venga rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro;

- i danni occorsi in caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, a cui sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi dell'art. 187 del vigente Codice della Strada: in caso di sinistro causato da guidatore sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, UniCredit Allianz Assicurazioni limiterà la rivalsa a un massimo di € 5.000;
- i danni occorsi in caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza a cui venga accertato un tasso alcolemico penalmente rilevante (ad oggi superiore a 0.8 grammi/litro ai sensi dell'art. 186 del vigente Codice della Strada).

Nei casi sopra elencati e in tutti quelli dove il risarcimento sia comunque dovuto ai sensi del comma 2 art. 144 del Cod.A.P., UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà diritto di rivalsa nei confronti del Contraente e dell'Assicurato, per le somme che abbia dovuto pagare ai terzi nei confronti dei quali non è possibile opporre eccezioni in base alla Legge stessa.

2.5 Forma di guida della garanzia Responsabilità Civile Auto

La garanzia è prestata con la forma Guida Libera. Il veicolo assicurato pertanto può essere guidato da chiunque, nel rispetto delle norme di Legge.

Il Contraente può scegliere, in alternativa alla Guida Libera, la forma Guida Esperta. In tal caso, il veicolo indicato in Polizza può essere guidato, oltre che dall'instatario al PRA, solo da conducenti con età superiore ai 23 anni purché abbiano conseguito la patente da più di due anni. Fermo restando il risarcimento integrale ai terzi danneggiati nel limite del massimale indicato in Polizza, UniCredit Allianz Assicurazioni eserciterà il proprio diritto di rivalsa fino ad un massimo di € 5.000 se al momento

del sinistro il veicolo assicurato risulterà guidato da un conducente con requisiti diversi da quelli richiesti dalla forma di guida indicata in Polizza.

UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia alla suddetta rivalsa solo nei seguenti casi:

- veicolo utilizzato da un addetto o un preposto alla custodia o riparazione del veicolo;
- veicolo in circolazione contro la volontà del Proprietario a condizione che il fatto sia stato tempestivamente denunciato all'Autorità competente;
- veicolo utilizzato in caso di stato di necessità adeguatamente documentato.

2.6 Clausola bonus/malus

2.6.1 Definizione della formula tariffaria

L'assicurazione è stipulata nella formula tariffaria bonus/malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di Premio, in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nei seguenti periodi di copertura (c.d. periodi di osservazione):

Primo periodo: ha la durata di dieci mesi, inizia il giorno della decorrenza della prima Polizza stipulata con UniCredit Allianz Assicurazioni e termina due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

Periodi successivi: hanno la durata di dodici mesi, decorrono dalla scadenza del primo periodo di osservazione e terminano due mesi prima della scadenza dell'annualità assicurativa.

2.6.2 Classi di merito

La tariffa bonus/malus si articola secondo le classi di merito e i relativi coefficienti di Premio rappresentati nella tabella A dell'appendice A1. I coefficienti di Pre-

Condizioni di Assicurazione

mio associati alle classi di merito rappresentano le riduzioni percentuali che l'Impresa riconosce automaticamente ad ogni rinnovo applicandoli alla tariffa in vigore.

2.6.3 Classe di ingresso

L'assegnazione del veicolo alla rispettiva classe di merito UniCredit Allianz Assicurazioni avviene come indicato nell'appendice A1. **La mancata consegna o correttezza dei documenti richiesti per l'emissione della Polizza comporta l'assegnazione alle classi interna e CU 18.**

2.6.4 Evoluzione delle classi di merito

Per l'annualità successiva a quella della stipulazione, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza, in base alla tabella D, riportata nell'appendice A1, a seconda che UniCredit Allianz Assicurazioni abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso del suddetto periodo o in periodi precedenti.

Per il malus sono presi in considerazione:

- i sinistri pagati anche parzialmente per i quali è stata accertata la **responsabilità principale** dell'Assicurato;
- i sinistri pagati anche parzialmente con responsabilità paritaria la cui somma delle percentuali di responsabilità supera la soglia del 50%. Ai fini dell'evoluzione in malus questi sinistri con responsabilità paritaria cumulata sono considerati come un unico sinistro.

Le medesime regole valgono anche per l'assegnazione della classe CU, secondo quanto riportato nell'appendice A1 tabella E.

2.6.5 Facoltà di rimborso

UniCredit Allianz Assicurazioni comunica tempestivamente al Contraente la presenza di sinistri che hanno determinato l'applicazione del malus. Il Contraente ha facoltà di evitare la menzione del sinistro sull'Attestato

di rischio e maggiorazione del Premio per effetto del malus, rimborsando l'importo pagato secondo le seguenti modalità a seconda del regime di liquidazione:

- per risarcimento ordinario il rimborso deve essere effettuato direttamente a UniCredit Allianz Assicurazioni;
- per risarcimento diretto (CARD) la richiesta di rimborso deve essere effettuata tramite la CONSAP (www.consap.it). UniCredit Allianz Assicurazioni ha facoltà di assistere l'Assicurato inoltrando a CONSAP per suo conto la richiesta per conoscere l'importo da rimborsare, fermo restando che la risposta della CONSAP sarà ricevuta e conosciuta solo dall'Assicurato.

2.6.6 Sostituzione del Contratto

La sostituzione del contratto è ammessa, purché non vi sia variazione dell'intestatario al PRA, esclusivamente con veicolo appartenente alla stessa tipologia (stesso settore tariffario) di quello assicurato. In tal caso il periodo di osservazione non viene interrotto ma prosegue fino a naturale scadenza.

2.6.7 Agevolazione per secondo veicolo di proprietà qualora sia persona fisica

Dal 16 febbraio 2020 il comma 4-bis dell'art. 134 del Cod.A.P. ha ampliato l'ambito di applicazione del c.d. "bonus familiare" Bersani.

La migliore classe di merito maturata nell'ambito familiare per un determinato veicolo può essere estesa ai familiari conviventi anche in caso di rinnovo di un contratto già esistente a condizione che, come previsto dalla legge, il ricevente non abbia fatto sinistri (Informazione visibile nel proprio Attestato di Rischio).

Resta confermata invece la possibilità di trasferire la migliore classe di merito in caso di stipulazione di una nuova polizza su un veicolo, nuovo o usato, che viene acquistato. È inoltre prevista la possibilità di trasferire la migliore classe di merito anche tra veicoli di diversa tipologia.

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO E SEMPRE CON TE

AVVERTENZA: questa garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio

Norme comuni

Le garanzie ed i servizi di Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te di seguito precisati sono prestati dall'Impresa tramite la Centrale Operativa di AWP P&C S.A., Rappresentanza ge-

nerale per l'Italia con sede operativa e sede legale in Viale Brenta, 32, 20139 Milano in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata con "Centrale Operativa".

3.1 Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te: cosa assicura

- Le prestazioni Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te sono erogate a favore del veicolo in-

dicato in Polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare.



- Le prestazioni Assistenza Stradale riportate nella **Sezione E - ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO PER INFORTUNIO CONSEQUENTE A INCIDENTE STRADALE** sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

Le prestazioni Assistenza Stradale Viaggia sereno

e Sempre con te si attivano solo prendendo contatto con la Centrale Operativa, che si farà carico della richiesta e coordinerà o erogherà direttamente la prestazione richiesta. Tutte le prestazioni sono fornite fino ad un massimo di 3 volte ciascuna per ogni anno di validità della polizza. L'operatività delle garanzie all'Estero è limitata a soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

3.2 Validità territoriale

Le garanzie di Assistenza Viaggia sereno e Sempre con te valgono sul territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, del Principato di Monaco e di Andorra,

della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che aderiscono al sistema del Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde).

3.3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- a) danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- c) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;
- d) danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;

- i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- j) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- k) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- l) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
- f) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a:

- a) locazione senza conducente;
- b) servizio di noleggio con conducente;
- c) servizio di piazza (taxi) per trasporto di persone;
- d) servizio di linea per trasporto di persone;
- e) servizio di trasporto di cose per conto di terzi;
- f) servizio di linea per trasporto di cose;
- g) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi.

3.4 Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

- a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- c) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- d) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- h) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- i) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO

Sezione A - Assistenza Stradale

a) Traino

Qualora a seguito di incidente stradale, guasto meccanico od elettrico, incendio, esplosione o scoppio, tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto, batteria scarica, esaurimento del carburante, rottura o foratura dei pneumatici, rottura del cristallo del parabrezza, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa invierà all'Assicurato un carro attrezzi che provvederà al traino del Veicolo dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo indicato in Polizza, più vicina, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi. In caso di chiusura dell'officina, in orario notturno o festivo, verrà organizzato il ricovero del Veicolo presso un deposito.

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto. Nel caso di fermo del Veicolo avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso tramite le apposite colonnine, lo stesso dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato dalla Centrale Operativa al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto.

In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il Veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti.

Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

b) Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa, accertata la disponibilità in zona, provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.

c) Invio taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e,



conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per re-

carsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;

- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.

Sezione B - Assistenza al Veicolo

a) Autovettura sostitutiva per danni al veicolo

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando le riparazioni richiedano il fermo del veicolo per un periodo superiore ad 1 giorno lavorativo oppure non permettano all'Assicurato di proseguire il proprio viaggio entro la stessa giornata in cui è accaduto il fermo.

La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovi l'avvenuto fermo tecnico.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2.000 cc.

Viene assegnato un giorno di vettura sostitutiva per ogni giorno di fermo del veicolo, certificato dall'officina che ha in carico le riparazioni, fino ad un massimo di sette giorni consecutivi per evento.

Qualora il sinistro accada dopo l'orario di chiusura delle officine (orario serale o festivo), o l'officina non sia in grado di certificare nel breve termine il fermo del veicolo, l'Assicurato potrà comunque beneficiare per un giorno di un'auto sostitutiva, con la possibilità di estensione a 2 giorni in caso di sinistri avvenuti il sabato.

La certificazione della tempistica del fermo del veicolo dovrà comunque essere resa alla Centrale Operativa alla riapertura delle officine, ed in funzione di questa, potrà essere concesso di prolungare il periodo di noleggio in base a quanto precedentemente stabilito.

L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

b) Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia oppure 36 ore all'Estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto C "Auto sostitutiva per danni al veicolo", per un periodo massimo di due giorni.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa le spese di pernottamento fino a 4 giorni, fino alla concorrenza di Euro 80,00 al giorno per persona e per evento.

c) Recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 32 ore di manodopera, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico dell'Impresa, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicina al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso l'Impresa terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore.

Condizioni di Assicurazione

20

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro

risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico dell'Impresa i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione.

Sezione C - Assistenza all'estero

a) Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irripetibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico dell'Impresa le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

b) Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto

dell'Assicurato la **cauzione fino alla concorrenza di Euro 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

c) Anticipo di spese legali a seguito di incidente

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Centrale Operativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di € per sinistro. La prestazione verrà erogata a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguata garanzia pecuniaria, tramite assegno o bonifico bancario.

Sezione D - Assistenza per furto del Veicolo

a) Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato. L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 cc**, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, per un periodo massimo di **30 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare

le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "**Assistenza al veicolo**".

L'Assicurato nel caso necessita di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino alla concorrenza di Euro 80,00 per evento**. La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

b) Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico dell'Impresa le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., certificato di proprietà con annotata perdita di possesso. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.



c) Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato. L'Impresa rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, fino alla concorrenza del massimale di Euro 150,00 per evento e per anno assicurativo.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vista-

ta dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave con tutti i congegni di sicurezza ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave;
- il veicolo non sia stato parcheggiato durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento.

Sezione E - Assistenza sanitaria in viaggio per infortunio conseguente a incidente stradale

a) Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite **fino alla concorrenza di Euro 200,00 per evento**. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

b) Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora le condizioni dell'Assicurato a giudizio del medico curante sul posto richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se ritenuto necessario dal medico curante sul posto l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico.

L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

La Centrale Operativa ha la facoltà ed il diritto di ri-

chiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

c) Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

c1) Rientro di figli minori

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 48 ore o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore.

c2) Viaggio di un familiare

Inoltre, in caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico dell'Impresa fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.

c) Rimpatrio salma

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.

In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese dell'Impresa.

Sezione F - Convenzioni

a) Autonoleggio - sconti e agevolazioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate. Ove necessario gli operatori possono prenotare

direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla.

I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.

ASSISTENZA STRADALE SEMPRE CON TE

Sezione A - Assistenza Stradale

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "A - ASSISTENZA STRADALE" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, vengono erogate anche le seguenti prestazioni:

a) Officina Mobile

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla garanzia di cui al punto a) 'Traino' di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO.

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino alla concorrenza di Euro 150,00 per sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di

ricambio, all'acquisto di pneumatici, carburante, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

b) Recupero difficoltoso del veicolo con rimessa in carreggiata

Qualora in caso di incidente, oppure a seguito di ritrovamento dopo il furto, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa procura direttamente all'Assicurato il **mezzo di soccorso eccezionale** necessario per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo l'Impresa a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 800,00 per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

La garanzia è operante anche nelle aree private sempreché sia stato autorizzato l'accesso.

SEZIONE B - Assistenza Al Veicolo

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "B - ASSISTENZA AL VEICOLO" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, vengono erogate le seguenti prestazioni:

a) Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.

b) Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o

alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- Certificato Internazionale di Assicurazione (ex Carta Verde);
- chiavi;
- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

L'Impresa non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

c) Ripristino airbag per apertura accidentale

In caso di apertura accidentale dell'airbag installato sul veicolo assicurato, l'Impresa:

- provvede, tenendo a proprio carico i relativi costi,



all'invio di un Carro Attrezzi per trainare il veicolo presso l'officina più vicina idonea ad effettuare le riparazioni necessarie;

- garantisce il rimborso dell'importo necessario al ripristino dell'Airbag fino alla concorrenza di Euro 500,00.

SEZIONE C - Assistenza all'estero

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "C - ASSISTENZA ALL'ESTERO" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, viene erogata la seguente prestazione:

a) Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Ope-

rativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese imprevedute e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture fino alla concorrenza di Euro 500,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

SEZIONE D - Assistenza per furto del veicolo

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "D - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, vengono erogate le seguenti prestazioni:

a) Smarrimento o sottrazione documenti di circolazione

L'Impresa, previa denuncia presso le autorità giudiziarie dello smarrimento/sottrazione dei documenti di circolazione contenuti nel veicolo assicurato, tiene a

proprio carico i costi di rifacimento degli stessi fino alla concorrenza di Euro 100,00 per evento.

b) Smarrimento o sottrazione delle chiavi

L'Impresa, previa denuncia presso le autorità giudiziarie dello smarrimento/sottrazione delle chiavi di casa dell'Assicurato contenute nel veicolo assicurato, provvede al rimborso del costo del rifacimento delle stesse fino ad un massimale di 400,00 Euro per evento.

SEZIONE E - Assistenza sanitaria in viaggio per infortunio conseguente a incidente stradale

In aggiunta alle prestazioni descritte alla sezione "E - ASSISTENZA SANITARIA IN VIAGGIO PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE" di ASSISTENZA STRADALE VIAGGIA SERENO, viene erogata la seguente prestazione:

a) Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei

medici curanti in accordo con il Servizio di Assistenza della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento sono a carico dell'Assicurato e saranno concordati preventivamente con lo stesso o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in sua vece.

TUTELA LEGALE

AVVERTENZA: questa garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio

4.1 Tutela Legale: cosa assicurare

A) Spese assicurate

UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, entro i limiti del massimale indicato in Polizza e con le modalità indicate nell'art. 4.4, degli oneri relativi all'assistenza stragiudiziale e giudiziale conseguente a sinistri che coinvolgono il veicolo assicurato indicato in Polizza; più precisamente:

- le spese per l'intervento di un legale;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità Giudiziaria, oppure dall'Assicurato previo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese liquidate a favore della controparte nel caso di soccombenza;
- le spese eventualmente dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata da UniCredit Allianz Assicurazioni;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 200;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata, limitatamente ai primi due tentativi.

B) Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale esclusivamente per il veicolo identificato in Polizza condotto dall'istatario al PRA o da altra persona dallo stesso autorizzata. Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni assicura le spese di cui al punto A) comprendendo in

garanzia:

- le azioni dirette a ottenere il risarcimento di danni a persone e a cose causati da fatto illecito di terzi. Per i soli casi di sinistri per i quali si applica la procedura del risarcimento diretto (art. 149 Cod.A.P.) la garanzia è prestata per l'intervento del legale purché incaricato per la gestione del sinistro solo dopo l'effettuazione dell'offerta da parte di UniCredit Allianz Assicurazioni e qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- le azioni dirette a ottenere il risarcimento del danno subito dal Contraente e/o dal Proprietario del veicolo identificato in Polizza coinvolti in qualità di pedoni o ciclisti in un sinistro stradale causato dalla circolazione di veicoli a motore;
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- le contravvenzioni per le quali non sia ammessa oblazione in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il ritiro della patente in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale, qualora il provvedimento di ritiro della patente sia stato comminato dalle Autorità italiane;
- il ricorso contro il sequestro del veicolo a seguito di incidente stradale;
- le controversie derivanti da contratti di riparazione, compravendita, finanziamento, leasing, permuta e deposito riguardanti il veicolo assicurato indicato in Polizza.

4.2 Esclusioni della garanzia Tutela Legale

L'assicurazione non è operante per le controversie relative a:

- violazioni conseguenti a fatto doloso;
- danni avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- fatti conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- fatti conseguenti a detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- inadempimenti o violazioni di norme di diritto tributario, fiscale o amministrativo;
- cause di valore presumibilmente inferiore a € 300;
- vertenze tra più soggetti assicurati con la stessa Polizza.

L'assicurazione non è inoltre operante:

- se il conducente non sia abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo indicato in Polizza non sia assicurato a norma di Legge oppure se lo stesso non venga usato in conformità delle disposizioni della carta di circolazione;
- se il conducente abbia commesso l'illecito in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di stupefacenti (artt. 186 e 187 Codice della Strada);
- se il conducente non abbia ottemperato all'obbligo di soccorso in caso di incidente (art. 189 Codice della Strada);
- per le multe, le ammende, le sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e le sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi;
- per le spese connesse all'esecuzione delle pene detentive e alla custodia di cose.



4.3 Operatività della garanzia Tutela Legale

L'assicurazione vale solo in Europa ed è operante:

- per la responsabilità extracontrattuale e per procedimenti penali dalle ore 24 del giorno di decorrenza della Polizza se il Premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento;
- per le controversie conseguenti a violazioni o inadempimenti contrattuali la copertura sarà attiva, se il Premio è stato pagato, solo trascorsi 90 giorni dalla data di decorrenza della Polizza, altrimenti si attiverà dopo 90 giorni dalla data di pagamento del Premio.

I fatti che hanno dato origine alla controversia, s'intendono avvenuti nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di Legge o di contratto; qualora il fatto che dà origine al sinistro, si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti, un unico sinistro, le vertenze promosse da o contro più persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse e le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto.

4.4 Gestione della vertenza

A) Tentativo di componimento amichevole

UniCredit Allianz Assicurazioni, ricevuta la denuncia del sinistro, esperisce ogni utile tentativo di componimento amichevole. L'Assicurato non può dar corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni, salvo il preventivo consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni. In caso di inadempimento dell'Assicurato l'Impresa applicherà uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta.

B) Scelta del perito e del legale

Qualora non sia possibile addivenire ad un componimento amichevole della controversia, ed in ogni caso vi sia la necessità di una difesa penale, oppure vi sia conflitto di interessi tra UniCredit Allianz Assicurazioni e l'Assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo a UniCredit Allianz Assicurazioni. Non potranno pertanto essere rimborsate spese sostenute per attività prestate da legali corrispondenti. Qualora l'Assicurato non si avvalga del diritto di scelta del legale può rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni per ottenere l'indicazione di un nominativo cui affidare la tutela dei propri interessi. La procura al legale designato deve essere comunque rilasciata dall'Assicurato, che fornirà altresì la documentazione necessaria. UniCredit Allianz Assicurazioni confermerà l'incarico professionale in tal modo conferito. UniCredit Allianz Assicurazioni, alla definizione della controversia, rimborserà all'Assicurato le spese sostenute qualora le stesse non siano recuperabili dalla controparte. UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di chiedere la produzione della parcella asseverata da parte dell'ordine di appartenenza. Quanto sopra vale anche per la scelta del perito. L'Assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari dovuti, salvo il preventivo consenso di UniCredit Allianz Assicura-

zioni. L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

C) Disaccordo fra Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni

In caso di disaccordo tra l'Assicurato e UniCredit Allianz Assicurazioni in merito alla gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro, che decide secondo equità. UniCredit Allianz Assicurazioni è tenuta ad avvertire l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. La designazione dell'arbitro avverrà di comune accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, sarà designato dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. Qualunque sia l'esito, ciascuna delle parti contribuirà alla metà delle spese arbitrali.

D) Gestione sinistri Tutela Legale

L'Assicurato dovrà denunciare il sinistro di tutela legale a UniCredit Allianz Assicurazioni secondo le modalità previste dalla clausola 7.14 Tutela Legale.

La gestione dei sinistri di tutela legale è affidata, ai sensi dell'art. 164, comma 2 lett. b) del Codice delle Assicurazioni, ad Allianz S.p.A. Unità Sinistri Tutela Legale, con sede a Milano in C.so Italia 23, che l'Assicurato potrà contattare direttamente (tel. 02 7216.7203 fax 02 7216.7696 o 7697 email mailcsl933@allianz.it).

E) Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

AVVERTENZA: questa garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio.

5.1 Infortunio del Conducente: cosa assicura

Nei limiti delle somme indicate in Polizza e ferme restando le seguenti esclusioni, l'assicurazione è prestata per gli infortuni subiti da chiunque si trovi alla guida del veicolo assicurato. La garanzia è operante dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo al momento in cui ne è disceso. Più precisamente UniCredit Allianz Assicurazioni indennizza, le conseguenze dirette ed esclusive di un infortunio che comporti:

- l'invalidità permanente accertata entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza;
- la morte dell'Assicurato, avvenuta entro due anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenuta dopo la scadenza della Polizza.

5.2 Esclusioni della garanzia Infortunio del Conducente

UniCredit Allianz Assicurazioni non paga alcuna indennità per gli infortuni subiti dal conducente:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;

- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- in caso di dolo del guidatore.

5.3 Rinuncia al diritto di surrogazione

UniCredit Allianz Assicurazioni rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C. verso i terzi responsabili del sinistro.

5.4 Determinazione dell'invalidità permanente e dell'indennità da liquidare

UniCredit Allianz Assicurazioni, ricevuta la documentazione necessaria e valutato il danno, determinerà l'indennità da liquidare all'Assicurato in funzione del grado d'invalidità permanente che gli sarà riconosciuta sulla base dei punteggi indicati nella "Tabella Inail" (appendice A.2) e secondo i seguenti criteri:

- si considerano le sole conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio che si sarebbero comunque verificate qualora l'Infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana indipendentemente dalle condizioni fisiche o patologiche preesistenti e/o sopravvenute;
- in caso di perdita anatomica o di riduzione funzionale di un senso, di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di invalidità sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente;
- in caso di menomazioni visive o uditive le percentuali di invalidità tengono conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi;
- in caso di Assicurato mancino le percentuali previste per l'arto superiore destro si applicano all'arto superiore Sinistro e viceversa;
- la perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; in caso di

minorazione anziché di perdita totale, le percentuali sono ridotte in proporzione alla funzionalità persa;

- in caso di menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procede a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso;
- in caso di perdita totale o parziale, anatomica o funzionale, di più organi o arti, la somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione non può superare il valore massimo del 100%;
- i postumi di Invalidità permanente vengono riconosciuti come tali e possono essere oggetto di accertamento non prima che, secondo parere medico, gli stessi si siano stabilizzati e comunque entro un periodo massimo di 12 mesi dalla data di denuncia;
- nei casi di Invalidità permanente non specificati nella " Tabella Inail " (appendice A.2), l'Indennizzo è stabilito in riferimento ai valori previsti dalla tabella stessa e ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente dalla specifica attività professionale esercitata dall'Assicurato.



5.5 Risoluzione delle controversie sulla determinazione dell'invalidità permanente

In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall'Assicurato e da UniCredit Allianz Assicurazioni a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno da UniCredit Allianz Assicurazioni e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso. Il Collegio medico dovrà risiedere nella

sede dell'Istituto di medicina legale del comune più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per UniCredit Allianz Assicurazioni sia per l'Assicurato.

5.6 Criteri di corresponsione e pagamento dell'indennità permanente

Determinata l'invalidità conseguente all'infortunio e l'indennizzo dovuto, UniCredit Allianz Assicurazioni ne dà comunicazione agli interessati e dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione, provvede al pagamento dall'importo indennizzabile detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in Polizza.

L'indennità per invalidità permanente viene corrisposta in base ai criteri stabiliti in polizza e secondo la seguente modalità:

Franchigia del 7% assoluta Sul capitale assicurato non si farà luogo ad alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 7% della totale; se invece essa risulterà di grado compreso tra l'8% e il 59% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente il 7%. Per le invalidità permanenti di grado superiore al 59% della totale, l'indennità verrà corrisposta nella misura del 100% del capitale assicurato.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| % Inv. Perm . | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| % da liquidare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| % Inv. Perm. | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 |
| % da liquidare | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| % Inv. Perm. | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 |
| | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | | |
| % da liquidare | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 200 | |

Per l'invalidità permanente totale (100%), l'Impresa applicherà una supervalutazione e liquiderà il 200% del capitale assicurato.

In caso di decesso dell'Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell'Indennità per Invalidità permanente:

- se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l'Impresa abbia potuto effettuare l'accertamento del grado di invalidità permanente gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione medica indicata all'articolo 7.15 "Infortunio del conducente" della Sezione " In caso di sinistro ", il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio attestante la qualifica di eredi e la dichiarazione di succes-

sione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio. Una volta acquisito quanto sopra indicato l'Impresa provvede alla valutazione dell'invalidità permanente secondo i criteri indicati all'articolo 5.4 "Determinazione dell'invalidità permanente e dell'indennità da liquidare " in base alla documentazione medica disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra;

- se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Impresa paga

agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto;

- Quanto disciplinato nei punti sopra descritti del presente articolo non trova applicazione nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga in conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio denunciato e sia operativa per l'Assicurato la garanzia Morte. In tal caso l'Impresa liquida ai Benefi-

ciari unicamente la somma assicurata per il caso Morte indicata nella Scheda di Polizza.

La valutazione dell'Invalidità permanente e la corresponsione della relativa Indennità viene effettuata in Italia e in euro.

Per i ricoveri avvenuti all'estero, la corresponsione dell'Indennità viene effettuata in Italia e in euro.

Per le spese sostenute all'estero i rimborsi vengono eseguiti in Italia, in euro, al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle rilevazioni della Banca Centrale Europea.

5.7 Pagamento del capitale morte da infortunio

Accertata la morte dell'Assicurato UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà agli eredi legittimi in parti uguali la somma indicata in Polizza quale capitale di garanzia.

L'indennità per morte da infortunio non è cumulabile con l'indennità prevista per l'invalidità permanente. Tuttavia, se entro due anni dalla data dell'infortunio,

nonostante il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, l'Assicurato dovesse morire per le conseguenze dell'infortunio stesso, UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà ai beneficiari anche il capitale assicurato per il caso morte, detraendo da quest'ultimo l'importo già pagato per l'invalidità permanente.



DANNI DIRETTI AL VEICOLO

Furto e Incendio - Cristalli - Eventi Naturali - Atti Vandalici e Socio-politici - Kasko solo collisione - Kasko completa

AVVERTENZA: queste garanzie sono operanti solo se espressamente richiamate in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio

6.1 Danni diretti al Veicolo: cosa assicura

L'assicurazione copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo indicato in Polizza, comprese le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati. Sono compresi, **sempreché la loro presenza sia documentabile e fino ad un indennizzo massimo di € 1.000**

anche gli accessori e optional non di serie, nonché gli apparecchi audio fono visivi stabilmente fissati, a condizione che la sottrazione di questi ultimi si sia verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio.

6.2 Eventi assicurati

A condizione che le rispettive garanzie siano richiamate in Polizza – con la Soluzione Comfort o Superior sottoscritto - gli eventi assicurati sono quelli di seguito riportati.

6.2.1 Garanzia Furto e Incendio (prevista solo ed unicamente nelle Soluzioni Comfort e Superior)

La copertura assicura:

- il furto del veicolo o di sue parti comprese le targhe, sia portato a termine, sia soltanto tentato;
- il furto del veicolo conseguente a rapina, sia portata a termine, sia soltanto tentata;
- l'incendio, sia totale che parziale, anche se provocato da atti vandalici ed eventi socio-politici;
- l'esplosione del carburante contenuto nel serbatoio, anche se non vi sia sviluppo di incendio;
- i danni derivanti da atti vandalici conseguenti a furto totale del veicolo;
- i danni al veicolo conseguenti al furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di questi reati, nonché quelli derivanti dalla circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

6.2.2 Garanzia Cristalli (prevista nella soluzione Superior e come garanzia opzionale nelle Soluzioni Classic e Comfort, quindi operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio)

La garanzia copre il danneggiamento dei cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali, tetto superiore in cristallo/plexiglass) per causa accidentale o per fatto involontario di terzi. L'assicurazione comprende anche le spese d'installazione dei nuovi cristalli ed è prestata entro i limiti del massimale indicato in Polizza per anno assicurativo e per evento.

6.2.3 Garanzia Eventi naturali (prevista nella soluzione Superior e come garanzia opzionale nella Soluzione Comfort, quindi operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio)

La garanzia copre i danni al veicolo assicurato causati da alluvioni, grandine, e tempeste, uragani e trombe d'aria che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari. Inoltre purché non derivanti da fenomeni sismici, sono compresi in garanzia anche frane, smottamenti del terreno, valanghe e slavine, allagamenti purché determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua.

6.2.4 Garanzia Atti Vandalici e Socio-politici (prevista solo ed unicamente nella Soluzione Superior)

La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di atti di vandalismo, tumulti popolari, manifestazioni, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, terrorismo e azioni di hackeraggio sugli impianti tali da comprometterne le funzioni.

6.2.5 Garanzia Kasko solo collisione (prevista nella soluzione Superior e come garanzia opzionale nella Soluzione Comfort, quindi operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio)

La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato con targa.

6.2.6 Garanzia Kasko completa (garanzia opzionale selezionabile nella Soluzione Superior, quindi operante solo se espressamente richiamata in Polizza e dietro pagamento del relativo Premio)

La garanzia copre i danni al veicolo assicurato a seguito di Urto, uscita di strada, ribaltamento.

Condizioni di Assicurazione

30

6.3 Esclusioni comuni a tutte le garanzie Danni Diretti al Veicolo

L'assicurazione non comprende i danni:

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional e apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali, nonché durante la circolazione in piste o circuiti privati;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- causati da rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale

di particelle atomiche); esclusione non valida per le garanzie Kasko solo collisione e Kasko completa;

- subiti da veicolo soggetto a provvedimento di fermo amministrativo, qualora non siano stati osservati i criteri di custodia stabiliti dall'art. 214 del vigente Codice della Strada;
- determinati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di Legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato). La colpa grave non è motivo di esclusione per i sinistri relativi alle garanzie Kasko solo collisione ed Estensione Kasko completa causati dal guidatore del veicolo stesso.

6.4 Esclusioni specifiche delle singole garanzie Danni Diretti al Veicolo

Oltre a quanto già escluso con l'articolo 6.3, vale quanto segue:

6.4.1 Garanzia Furto e Incendio

L'assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da incendio;
- determinati dal furto (totale e parziale) del veicolo, agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione all'interno del veicolo stesso;
- derivanti da atti vandalici ed eventi socio-politici ad eccezione dei danni da incendio e/o dei danni al veicolo conseguenti al furto totale del veicolo;
- conseguenti ad appropriazione indebita e truffa.

del veicolo, in caso di attacco di hackers

- il furto del veicolo conseguente ad atti di hackeraggio

6.4.4 Garanzie Kasko solo collisione e Kasko completa

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che la patente sia rinnovata entro sei mesi dalla data del sinistro;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;
- conseguenti a circolazione avvenuta su sedestrada non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.

6.4.2 Garanzia Cristalli

L'assicurazione non comprende il:

- danneggiamento dei cristalli provocato da atti vandalici ed eventi socio-politici;
- danneggiamento dei cristalli per tentato furto dell'auto o furto di cose in essa contenute

6.4.3 Garanzia Atti Vandalici e Socio-politici

L'assicurazione non comprende:

- i danni causati dagli attacchi di hackers al Server o alla piattaforma digitale di un'azienda che comunica con il veicolo assicurato
- i danni che hanno un effetto indiretto sulla funzione

6.5 Rinuncia al diritto di surrogazione

UniCredit Allianz Assicurazioni per i sinistri relativi alle garanzie "Collisione con veicolo identificato" ed "Estensione Kasko completa", rinuncia all'esercizio dell'azione di sur-

rogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del C.C. nei confronti dei trasportati e/o del conducente del veicolo identificato in Polizza per i danni subiti dal veicolo stesso.

Riparazione del veicolo e criteri di liquidazione

6.6 Riparazione del veicolo

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza necessarie per trasportare il veicolo nell'officina o autorimessa più vicina,

l'Assicurato non deve far effettuare riparazione alcuna prima di aver avuto il consenso di UniCredit Allianz Assi-



curazioni, oppure in mancanza del consenso, prima che siano trascorsi 10 giorni dalla data di ricezione della denuncia di sinistro. UniCredit Allianz Assicurazioni può far eseguire, con il consenso dell'Assicurato, le riparazioni del veicolo danneggiato in officine di sua

fiducia; così come può disporre, sempre con il consenso dell'Assicurato, la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate, piuttosto che liquidare la somma stabilita dalla perizia del fiduciario incaricato, ai sensi delle successive clausole.

6.7 Definizione di danno totale/parziale

È considerato danno totale la distruzione del veicolo conseguente agli eventi assicurati e il furto/rapina senza ritrovamento del veicolo stesso. Il danno è considerato totale anche quando le spese necessarie per la riparazione di parti danneggiate del veicolo,

comprehensive dell'importo realizzabile dal relitto, risultino superiori o uguali al valore commerciale del veicolo rilevato al momento del sinistro. Nel caso siano inferiori, il danno si considera parziale. Il furto di parti del veicolo è considerato danno parziale.

6.8 Determinazione del valore commerciale

Il valore commerciale per la liquidazione del danno è rilevato dalla pubblicazione "Quattroruote Profession-

nal" (in mancanza "Eurotax Giallo") relativo al mese di accadimento del sinistro.

6.9 Liquidazione del danno totale

UniCredit Allianz Assicurazioni, in caso di danno totale, riconoscerà quale indennizzo liquidabile il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto dello scoperto o del minimo indicati in Polizza e dell'eventuale valore del relitto. In ogni caso UniCredit Allianz Assicurazioni non riconoscerà

indennizzi superiori al valore assicurato indicato in Polizza. A richiesta dell'Impresa l'Assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

6.10 Liquidazione del danno parziale

UniCredit Allianz Assicurazioni, in caso di danno parziale riconoscerà quale indennizzo liquidabile le spese necessarie alla riparazione del veicolo al netto

dello scoperto e del minimo indicato nella Polizza, tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura.

6.11 Iva (imposta valore aggiunto)

Se la richiesta d'indennizzo è accompagnata da fattura, l'importo liquidabile determinato ai sensi delle precedenti clausole, sarà sempre comprensivo dell'IVA, tranne quando l'Assicurato sia un soggetto d'imposta al quale è consentita la detrazione a norma di Legge. Se il veicolo è

locato in leasing ed è assicurato IVA compresa, nei soli danni totali, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo, tenendo conto del piano di ammortamento, in proporzione ai canoni di leasing versati alla data del sinistro applicando a questa quota il regime fiscale del locatario.

6.12 Liquidazione di accessori optional apparecchi audio fono visivi non di serie

Gli optional, gli accessori e gli apparecchi audio fono visivi non di serie, saranno liquidati secondo le precedenti disposizioni, fino ad un massimo di 1.000 € a

condizione che siano stabilmente fissati e che la loro presenza sia opportunamente documentata.

6.13 Regola proporzionale

Resta stabilito che in caso di danni parziali, se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro, UniCredit Allianz Assicurazioni ri-

sponde dei danni nella stessa proporzione (art. 1907 del C.C.). Tale regola non sarà applicata qualora il minor valore assicurato sia comprovato da una fattura di acquisto.

6.14 Recupero del veicolo (valida per la garanzia Furto e Incendio)

In caso di ritrovamento del veicolo rubato o di parti di esso, l'Assicurato è tenuto non appena ne abbia avuta notizia, a informare tempestivamente il Servizio Sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni, indicando il luo-

go dove si trova il veicolo. In seguito dovrà trasmettere copia del verbale di ritrovamento redatto dall'Automobile Club con l'indicazione dei danni riscontrati.

6.15 Mancato ritrovamento del veicolo (valida per la garanzia Furto e Incendio)

Trascorsi 30 giorni dalla data di denuncia del furto senza che il veicolo rubato sia stato trovato, per otte-

nere l'indennizzo, l'Assicurato deve consegnare a UniCredit Allianz Assicurazioni i seguenti documenti in origina-

Condizioni di Assicurazione

32

le: denuncia di furto o copia autentica, tutte le chiavi e/o dispositivi di avviamento del veicolo, certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso, carta di circolazione o se sottratta con il veicolo certificato cronologico, procura speciale a vendere con autentica notarile intestata a UniCredit Allianz Assicurazioni, dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o fermo amministrativo e relativa cancellazione dal certificato di proprietà.

I costi dei suddetti documenti sono a carico dell'Assicurato. Qualora a fronte di furto o incendio totale o parziale, risulti aperto un procedimento per il reato di cui all'art.

642 del Codice Penale (fraudolenta distruzione della cosa propria) UniCredit Allianz Assicurazioni potrà versare l'indennizzo solo previa presentazione del certificato di chiusa inchiesta. UniCredit Allianz Assicurazioni è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice, ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti. Se il veicolo viene trovato dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato può rientrarne in possesso, con il consenso di UniCredit Allianz Assicurazioni, restituendo l'indennizzo ricevuto.

6.16 Pagamento dell'indennizzo

UniCredit Allianz Assicurazioni corrisponderà l'indennizzo all'Assicurato, al netto dello scoperto o del minimo indicati in Polizza, non prima di 30 giorni dalla data di denuncia a UniCredit Allianz Assicurazioni in caso di furto senza ritrovamento (consegnando i documenti e le chiavi del veicolo), oppure entro 30 giorni dalla data di effettuazione della perizia per tutti gli altri casi. UniCredit Allianz Assicurazioni si riserva la facoltà di ri-

chiedere la fattura di riparazione o della fornitura di parti di ricambio prima di corrispondere l'indennizzo. Il pagamento dell'indennizzo limitatamente alla garanzia Cristalli avverrà a riparazione avvenuta su presentazione di regolare fattura, in misura pari alle spese sostenute, decurtate dello scoperto indicato in Polizza solo in caso di sostituzione dei cristalli, fermo il limite di indennizzo per anno assicurativo indicato in Polizza.

6.17 Valore a nuovo

In caso di danno totale del veicolo assicurato, conseguente a un sinistro avvenuto entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e coperto dalle garanzie della sezione "Danni diretti al Veicolo", sarà riconosciuto, nei limiti del valore as-

sicurato indicato in polizza, il valore a nuovo rilevato dal mensile Quattroruote Professional o l'importo della fattura d'acquisto. L'importo così determinato sarà liquidato all'Assicurato al netto dello scoperto o del minimo indicati in polizza e dell'eventuale valore del relitto.

6.18 Deroga al degrado d'uso (valida per la garanzia Furto e Incendio)

L'importo dovuto per il danneggiamento parziale del veicolo assicurato, conseguente a un sinistro avvenuto entro dodici mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero) e coperto dalle garanzie della sezione "Danni diretti al Veicolo",

sarà determinato, nei limiti del valore assicurato indicato in polizza, senza tener conto del degrado dovuto a vetustà e usura. L'importo così stabilito sarà liquidato all'Assicurato al netto dello scoperto o del minimo di scoperto indicato in polizza.

IN CASO DI SINISTRO

7.1 Obbligo della denuncia in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 894 022. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

L'operatore di UniCredit Allianz Assicurazioni, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro dieci giorni, al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni.

Nel caso di sinistro relativo alla garanzia Responsabilità Civile Auto, la denuncia deve essere compilata utilizzando il modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente (come previsto dall'art. 143 del Cod.A.P.) e successivamente inviata al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni. Per una gestione più rapida del sinistro, UniCredit Allianz Assicurazioni consiglia di chiamare il numero di cui sopra avendo già a disposizione il modulo CAI compilato.

7.2 Inadempimento degli obblighi di denuncia del sinistro ai sensi dell'art. 143 del Cod.A.P.

In caso di mancata presentazione della denuncia di

sinistro si applica l'articolo 1915 del C.C. per l'omesso



avviso di sinistro. UniCredit Allianz Assicurazioni pertanto può esercitare il diritto:

- di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'Assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato per i sinistri di Responsabilità Civile Auto;

7.3 Gestione delle vertenze

UniCredit Allianz Assicurazioni si fa carico, fino a quando ne ha interesse, della gestione delle vertenze giudiziali e stragiudiziali relative al risarcimento del danno. Può inoltre provvedere alla difesa dell'Assicurato in sede penale, fino a quando il danneggiato non sia

- di applicare uno scoperto del 30% sulla spesa sostenuta, per sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale;
- di negare l'indennità spettante all'Assicurato per tutte le altre garanzie.

7.4 Termine di prescrizione

Il termine entro il quale si prescrive il diritto al risarcimento del danneggiato è di due anni (art. 2947 del

stato risarcito a titolo definitivo. Rimangono a carico dell'Assicurato le spese per legali e tecnici non designati da UniCredit Allianz Assicurazioni, nonché quelle per multe, ammende e spese di giustizia penale.

C.C. e art. 2952 del C.C.) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

7.5 Accesso agli atti dell'Impresa

Gli aventi diritto possono chiedere per iscritto a UniCredit Allianz Assicurazioni di prender visione della documentazione concernente i procedimenti conclusi di constatazione, valutazione e liquidazione dei danni che li riguardano indicando il numero di sinistro/Polizza. La richiesta deve essere corredata

da copia di un documento d'identità del richiedente e se non si tratta dell'interessato - di delega da lui sottoscritta e copia del suo documento di identità. UniCredit Allianz Assicurazioni risponde per iscritto entro 15 giorni accogliendo la richiesta o spiegando i motivi che non rendono possibile accoglierla.

7.6 Garanzia Responsabilità Civile Auto

Nel caso in cui il veicolo assicurato resti coinvolto sul territorio della Repubblica Italiana in una collisione con un altro veicolo a motore identificato, targato e assicurato per la Responsabilità Civile obbligatoria, riportando danni al veicolo e/o lesioni di lieve entità al conducente, si applica la procedura di risarcimento diretto (art. 149 del Cod.A.P.) che consente all'Assicurato di essere risarcito direttamente da UniCredit Allianz Assicurazioni. Tale procedura si applica, con le suddette modalità, anche a sinistri avvenuti nel territorio della Repubblica di San Marino e nello Stato della Città del Vaticano anche in caso di collisione con un veicolo immatricolato nei suddetti stati. In tutti gli altri casi oppure in caso di collisione con veicolo immatricolato all'estero si applica la procedura di risarcimento "ordinaria" prevista dall'art. 148 del Cod.A.P.

vederà a risarcire, per quanto gli spetta, tempestivamente e direttamente all'Assicurato i danni subiti. Qualora non sussistano i requisiti per l'attivazione della procedura di risarcimento diretto, UniCredit Allianz Assicurazioni provvederà entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento ad informare l'Assicurato e trasmettere la documentazione raccolta all'Assicuratore del veicolo di controparte coinvolto nel sinistro (art. 11 del D.P.R. n. 254 del 18/07/2006).

In questo caso la richiesta del risarcimento dei danni deve essere nuovamente inoltrata dall'Assicurato alla Compagnia di assicurazione del responsabile del sinistro e al Proprietario del veicolo coinvolto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni precompilato, fornito dal Servizio Sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni, attivando così la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148 del Cod.A.P. Qualora sul contratto sia presente la garanzia Tutela Legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

7.6.1 Procedura di risarcimento diretto art. 149 del Cod.A.P.

La richiesta di risarcimento deve essere compilata utilizzando il modulo di richiesta di risarcimento danni fornito da UniCredit Allianz Assicurazioni e restituito al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni assieme al modulo CAI (modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente).

UniCredit Allianz Assicurazioni, per una gestione più rapida del sinistro, raccomanda di compilare i suddetti documenti con molta attenzione, indicando tutte le informazioni richieste, nonché l'indicazione relativa all'esistenza di eventuali testimoni e/o feriti. UniCredit Allianz Assicurazioni verificherà la suddetta documentazione e qualora sussistano i requisiti previsti dall'art. 149 del Cod.A.P., prov-

7.6.2 Procedura di risarcimento diretto art. 148 del Cod.A.P.

Nel caso non sia applicabile la procedura di risarcimento diretto, la richiesta del risarcimento dei danni subiti deve essere inoltrata dall'Assicurato direttamente alla Compagnia di assicurazione del responsabile e al Proprietario del veicolo di controparte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, utilizzando il mo-

Condizioni di Assicurazione

dulo di richiesta di risarcimento danni precompilato fornito dal Servizio Sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni all'atto della denuncia del sinistro. Qualora sul contratto sia presente la garanzia di tutela legale, l'ufficio Tutela Legale provvederà, laddove sussistano i presupposti, ad adempiere in nome e per conto dell'Assicurato alle suddette incombenze.

7.6.3 Risarcimento del terzo trasportato art. 141 del Cod.A.P.

Nel caso di sinistro che comporti lesioni ai terzi trasportati a bordo del veicolo assicurato, il danneggiato deve sempre inviare la richiesta di risarcimento direttamente al Servizio Sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni e per conoscenza al Proprietario del veicolo, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I danni saranno risarciti direttamente da UniCredit Allianz Assicurazioni, secondo quanto previsto dall'art. 141 del Cod.A.P.

7.6.4 Incidenti stradali con controparti estere

Ai sensi dell'art. 151 del Cod.A.P., nel caso in cui l'Assicurato resti coinvolto sul territorio italiano in un incidente con un veicolo straniero, l'Assicurato dovrà inviare la richiesta di risarcimento all'UCI - Ufficio Centrale Italiano, C.so Sempione, 39 20145 Milano (tel. 02/34968.1; fax 02/34968.230), che in seguito comunicherà il nome dell'Impresa incaricata di liquidare il danno.

Nel caso in cui l'incidente con veicolo straniero sia avvenuto all'estero, la richiesta di risarcimento deve essere inviata al "Bureau" dello stato, dove è avvenuto l'incidente (equivalente dell'UCI italiano), è dunque molto importante individuare esattamente l'Assicuratore del veicolo stra-

niero. Qualora il veicolo estero coinvolto nell'incidente, risulti immatricolato in uno stato dello Spazio Economico Europeo la richiesta di risarcimento potrà essere inviata alla Compagnia italiana che rappresenta quella straniera, ai sensi del D. Lgs 190 del 30 giugno 2003. Per individuare l'Assicurato deve rivolgersi a CONSAP S.p.A., Centro di informazione italiano, v. Yser 14, 00198 Roma, fax 06.85796270, email: richieste.centro@consap.it

7.6.5 Fondo vittime della strada

Sono risarciti, dal fondo vittime della strada, nei limiti del massimale di Legge, i danni a persone e cose causati da:

- veicoli non assicurati;
- veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta amministrativa;
- veicoli in circolazione contro la volontà del Proprietario;
- veicoli spediti da altro Stato UE in Italia, sempreché il sinistro sia avvenuto entro 30 giorni dalla data di accettazione della consegna del veicolo;
- veicoli esteri con targa non corrispondente o non più corrispondente allo stesso veicolo.

Inoltre, in caso di sinistro causato da veicolo non identificato, sono risarciti:

- i danni alla persona;
- i danni alle cose, con una franchigia di € 500, solo nel caso in cui nello stesso sinistro si siano verificati anche danni gravi alla persona.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata alla Compagnia designata dall'IVASS a trattare e liquidare il sinistro, individuabile rivolgendosi a CONSAP S.p.A., servizio fondo garanzia per le vittime della strada, tel. 06.857961, www.consap.it.

7.7 Pagamento dell'indennizzo per sinistri Auto Rischi diversi dalla Responsabilità Civile

Salvo quanto previsto dall'art. 6.16 per l'ipotesi di furto totale senza ritrovamento, per le garanzie Furto e Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici e Socio-politici, Kasko solo collisione e Kasko completa l'impresa, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria

documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'indennizzo che risulti dovuto all'assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'impresa comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'indennizzo.

7.8 Garanzie Furto e Incendio - Atti Vandalici e Socio-politici

La comunicazione telefonica del sinistro deve essere preceduta dalla denuncia dell'evento dannoso all'Autorità competente, effettuata immediatamente dopo il fatto. Nel caso di sinistro avvenuto all'estero, la suddetta denuncia deve essere inoltrata sia all'Autorità competente locale sia a quella italiana. Copia autenti-

ca della suddetta denuncia dovrà essere consegnata a UniCredit Allianz Assicurazioni.

Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

7.9 Garanzia Kasko solo collisione con veicolo identificato

Alla comunicazione telefonica del sinistro deve far seguito l'invio in originale a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., del modulo CAI di Constatazione Amichevole di Incidente, compilato in tutte le sue parti

per entrambi i veicoli, anche se non congiuntamente firmato. È importante inoltre indicare sullo stesso modulo le generalità di eventuali testimoni.

7.10 Cristalli - Kasko completa - Tutela Legale

La comunicazione a UniCredit Allianz Assicurazioni deve essere fatta tramite una dichiarazione scritta dell'Assicurato, contenente la narrazione dettagliata

del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, da spedi-



re mediante raccomandata A/R a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.. Successivamente l'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine di 90 giorni da quando ne sia venuta a conoscenza, tutte le notizie ed i docu-

menti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato, per i sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale. L'Assicurato è tenuto a fornire a UniCredit Allianz Assicurazioni tutti gli atti e documenti occorrenti per la gestione della pratica.

7.11 Eventi naturali

La comunicazione del sinistro deve trovare riscontro nelle rilevazioni effettuate dall'Osservatorio Meteorologico più vicino, in una dichiarazione sottoscritta

dall'Autorità competente del luogo, oppure in un articolo di un quotidiano locale che attesti l'evento.

7.12 Riparazione presso carrozzerie convenzionate

7.12.1 Garanzia Responsabilità Civile Auto

Nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una carrozzeria convenzionata (elenco disponibile nel sito internet ufficiale dell'Impresa) l'Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese relative alla riparazione nei confronti della Carrozzeria Amica secondo quanto di seguito riportato.

Nel caso di sinistro RCA in regime di indennizzo diretto, totalmente risarcibile dall'Impresa ed in presenza di constatazione amichevole a firma congiunta con totale responsabilità a carico della controparte, per i soli danni a cose, l'Assicurato potrà ripristinare il veicolo recandosi presso una carrozzeria convenzionata facente parte del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile nel sito internet ufficiale della Compagnia).

In questo caso si provvederà al pagamento diretto delle spese relative al ripristino, in favore del riparatore convenzionato.

7.12.2 Garanzie Danni diretti al veicolo

Nel caso in cui l'Assicurato provveda al ripristino del danno recandosi presso una carrozzeria convenzionata (elenco disponibile nel sito internet ufficiale dell'Impresa) l'Impresa provvederà al pagamento diretto delle spese relative alla riparazione nei confronti della Carrozzeria Amica.

Resteranno a carico dell'Assicurato lo scoperto e il minimo delle garanzie Danni Diretti al Veicolo presenti in polizza che nel caso di ricorso ad una carrozzeria convenzionata saranno peraltro ridotti del 50%.

7.13 Riparazione presso centri specializzati nella riparazione di cristalli, convenzionati con l'Impresa

Per la garanzia Cristalli, qualora l'Assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa (elenco disponibile nel sito internet ufficiale dell'Impresa), l'applicazione dello scoperto avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: **nessuno scoperto**;
- sostituzione del/dei cristallo/i:

- **nessuno scoperto**, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
- **applicazione dello scoperto del 20%** sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'Assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

7.14 Assistenza Stradale Viaggia sereno e Sempre con te

a) Richiesta di Assistenza

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato o chi per esso, deve contattare la stessa tramite:

- Numero verde 800 894 022
- Telefono +39 02 26 609 596
- Numero fax 02 70 63 0091

indicando con precisione:

- il tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico;
- nr. Targa.

b) Richiesta di Rimborso

La richiesta di rimborso, accompagnata dei docu-

menti giustificativi in originale delle spese sostenute, se e solo se autorizzata dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata a:

AWP P&C S.A.

**Rappresentanza generale per l'Italia
Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
Casella Postale 302**

Via Cordusio 4 - 20123 MILANO

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di assistenza, il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale futuro rimborso;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il numero di conto corrente presso la propria Banca con il relativo codice IBAN e Codice Fiscale.

Condizioni di Assicurazione

36

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa NON saranno rimborsate.

c) Pagamento dell'Indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

d) Richiesta di Disbrigo pratiche furto

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, ripresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;
- documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;
- delega dell'Assicurato che autorizzi la Centrale Operativa a richiedere i documenti;
- copia di un documento d'identità fronte-retro del Proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.

e) Richiesta di Abbandono Legale

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe autoveicolo

In caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.

- codice fiscale (fotocopia)
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Centrale Operativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "ri-fiuti solidi a raccolta differenziata".

7.15 Tutela Legale

7.15.1 Obblighi

Il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto devono comunicare l'evento entro tre giorni dalla data del sinistro o da quando ne hanno avuto conoscenza, telefonando al numero verde 800 894 022 del servizio sinistri. L'operatore di UniCredit Allianz Assicurazioni, in tale occasione, potrà richiedere documentazione che il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto dovranno inviare, entro 10 giorni al servizio sinistri di UniCredit Allianz Assicurazioni. L'Assicurato deve far seguire nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine di 10 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza, tutte

le notizie ed i documenti relativi al sinistro ed ogni atto che gli sia stato ritualmente notificato.

7.15.2 Pagamento dell'indennizzo

L'impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

7.16 Infortunio del conducente

7.16.1 Obblighi

In caso di Sinistro, il Contraente, l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare

denuncia scritta, entro 5 giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, all'Impresa o al proprio intermediario assicu-



rativo. La denuncia deve contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora dell'evento, le cause che lo hanno determinato e deve essere corredata da certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 codice civile.

L'Assicurato deve altresì:

- fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio denunciato;
- inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni;
- tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Impresa;
- sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Impresa;
- fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente – se diverso dall'Assicurato –, i suoi eredi legittimi o i Beneficiari devono dare immediato avviso all'Impresa e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi.

7.16.2 Pagamento dell'indennizzo

L'Impresa di Assicurazione, in caso di pagamento con rimborso della prestazione assicurata, verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la necessaria documentazione e compiuti i debiti accertamenti, entro 30 giorni determina l'Indennizzo che risulti dovuto all'Assicurato e provvede alla corresponsione dello stesso. Entro il medesimo termine l'Impresa di Assicurazione comunica eventuali circostanze ostative alla corresponsione dell'Indennizzo.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

INFORMATIVA PRIVACY E SULLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

La normativa vigente, definita in relazione al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati) garantisce che il trattamento personale dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali

assicurando che i dati siano trattati in modo lecito e secondo correttezza.

Nel rispetto di questo quadro normativo, il Titolare acquisisce i dati dell'interessato per poter erogare i servizi assicurativi e soddisfare le richieste che pervengono dagli interessati stessi. A tal fine le precisiamo che la nostra società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contrante/ Assicurati).

1. Titolare del Trattamento e informazioni di contatto

Il titolare del trattamento dei dati è UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., con sede a Milano in P.zza Tre Torri 3, che definisce modalità e finalità del trattamento dei Suoi dati personali.

La presente informativa riguarda pertanto anche l'attività ed il trattamento dei dati svolti dai soggetti citati nel presente documento, il cui elenco, costantemente aggiornato, è disponibile agevolmente e gratuitamente scrivendo UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. – P.zza Tre Torri 3 – 20145 Milano, ove sono disponibili anche la lista dei Responsabili del trattamento in essere, nonché informazioni più dettagliate circa i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati in qualità di incaricati.

Per comodità, indichiamo altresì che il Responsabile della Protezione dei dati (DPO) potrà essere contattato scrivendo all'indirizzo: Allianz

S.p.A., P.zza Tre Torri 3 – Milano, oppure scrivendo all'indirizzo mail:

Dpo@unicreditallianzassicurazioni.it.

1.a Dati registrati da terzi a cui UniCredit Allianz Assicurazioni ha accesso per soli contratti RCA con installazione del dispositivo "Safety Drive"

OCTO Telematics Italia S.r.l., con sede a Roma in Via Vincenzo Lamaro, 51, Tel.: 06/7265341 – Fax 06/72901453 – e-mail: privacy@octotelematics.com, in qualità di Titolare autonomo, tratterà i dati personali non sensibili rilevati dal dispositivo Safety Drive e li comunicherà a UniCredit Allianz Assicurazioni, che li tratterà a sua volta, in qualità di Titolare autonomo, per l'erogazione delle prestazioni assicurative e di assistenza, come meglio precisato nel successivo capitolo 3.

2. Categorie di dati raccolti

La Società deve acquisire (o già detiene) alcuni dati relativi agli interessati (Contrante/Assicurati). Tali dati potranno essere anche quelli appartenenti a categorie particolari (nello specifico dati relativi alla salute o all'appartenenza a sindacati) trattati solo in quanto siano strumentali all'esecuzione del rapporto assicurativo.

Le categorie di dati che potremo trattare sono le seguenti:

- Dati personali;
- Dati sensibili (quali, a titolo esemplificativo, i dati relativi alla salute, vita sessuale, orientamento sessuale, origine razziale o etnica, ecc.) per i quali si richiede un **ESPRESSO CONSENSO al trattamento**;
- Dati giudiziari;

- Digital contacts, quali e-mail, numero di cellulare, social network (ad es. Facebook, Twitter) e servizi di messaggistica/voip (ad es. Skype, WhatsApp, Viber, Messenger).

2.a Categorie di dati raccolti in caso di installazione del dispositivo satellitare "Safety Drive"

Di seguito le categorie di dati registrati da terzi alle quali UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. ha accesso e che utilizza per la sola gestione delle polizze RCA con installazione del dispositivo satellitare "Safety Drive":

- **le percorrenze complessive del veicolo**, intendendosi per tali le percorrenze complessive, il tipo di strada utilizzata – urbana extraurbana e autostrada – il



- momento di percorrenza – orario diurno o notturno - suddivisi per giorno e per provincia;
- la **geolocalizzazione** del veicolo in caso di furto totale o rapina;
 - la **rilevazione delle accelerazioni/decelerazioni** del veicolo uguali o superiori alla soglia di 0,3 g qualora permangano per un sufficiente intervallo di tempo con un valore uguale o superiore alla soglia di 0,4 g per autovetture ad uso privato o promiscuo e fuoristrada omologati come autovetture ad uso privato o promiscuo;
 - **velocità ed eccessi di velocità rispetto alle soglie preimpostate**;
 - **lo stile di guida** elaborato sulla base della rilevazione e registrazione, in forma aggregata, dei parametri d'uso del veicolo (ad esempio, accelerazioni/ decelerazioni, velocità, posizione, data e ora);

3. Finalità del trattamento

I dati forniti dagli interessati o da altri soggetti che effettuano operazioni che li riguardano o che, per soddisfare loro richieste, forniscono all'azienda informazioni commerciali, finanziarie, professionali, ecc., sono utilizzati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Allianz SE e da terzi, a cui essi verranno comunicati, al fine di consentire alla Società stessa – anche per conto di altre società del Gruppo Allianz SE – di:

- dare esecuzione al servizio assicurativo e/o fornire il prodotto assicurativo, nonché dare esecuzione a servizi connessi, accessori e strumentali all'erogazione della prestazione assicurativa e, ancora, dare esecuzione a prodotti connessi o accessori, che gli interessati hanno richiesto. In particolare, i dati relativi alla localizzazione e ai movimenti del mezzo, esempio, ubicazione, percorrenze, ecc., saranno trattati per finalità connesse al corretto adempimento degli obblighi contrattuali e alla valutazione del rischio assicurativo, nonché per gli obblighi di legge;
- per definire tipologie di prodotti assicurativi che tengano conto dei comportamenti degli assicurati; i dati potranno essere resi anonimi e saranno valutati in forma aggregata e senza alcuna finalità di profilazione dei singoli interessati;
- limitatamente ad alcuni dati, anche eventualmente comunicati a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. da terzi, adempiere alla normativa vigente in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento al terrorismo. I dati personali, anche sensibili e giudiziari, saranno trattati e potranno essere trasferiti e/o consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE per finalità di antifrode (come anche indicato nel Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati, tra l'altro, anche per l'individuazione e/o il perseguimento di frodi assicurative). I dati degli interessati, potranno altresì essere trasferiti e/o

- **videoregistrazioni (filmate) in caso di sinistro oppure di impatto** riscontrato dal dispositivo V.E.D.R. con informazioni legate al posizionamento GPS;
- **report relativo ad un evento.**

Inoltre, in caso di sinistro oppure di crash o minicrash rilevato dal dispositivo Safety Drive, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà il diritto di conoscere tutti i dati da OCTO Telematics S.r.l. registrati al momento dell'evento, con estensione dalle 24 ore precedenti alle 24 successive all'orario di rilevazione o a quello riportato nella denuncia/richiesta di risarcimento danni dell'evento stesso. Limitatamente ai casi di furto o rapina, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. potrà conoscere la localizzazione del veicolo a decorrere dalle 48 ore precedenti l'ultima trasmissione dei dati relativa alle percorrenze chilometriche antecedenti l'evento.

consultati dalle altre società del Gruppo Allianz SE, anche successivamente alla conclusione del rapporto assicurativo, per una maggiore efficienza dei sistemi informativi, nonché, in generale, per una migliore qualità del servizio.

3.a Base Giuridica del trattamento

La base giuridica dei trattamenti dei dati è rappresentata dal fatto che il trattamento è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali, in vista della possibile instaurazione, o dell'avvenuta instaurazione, del rapporto assicurativo, adottate su richiesta dell'Interessato stesso.

In aggiunta, per i dati sensibili, la base giuridica dei trattamenti indicati è dunque rappresentata dal fatto che l'Interessato ha espresso il consenso al trattamento dei propri dati personali.

3.b Consenso facoltativo e obbligatorio, facoltà di rifiuto e conseguenze

UniCredit Allianz Assicurazioni chiede, quindi, di esprimere il consenso per il trattamento dei dati personali strettamente necessari per la fornitura di servizi e prodotti assicurativi richiesti dagli interessati.

Per i servizi e prodotti assicurativi la Società ha necessità di trattare anche dati "sensibili" e/o giudiziari, strettamente strumentali all'erogazione degli stessi come nel caso di perizie mediche utilizzate per la liquidazione dei sinistri.

Il consenso che Le chiediamo, pertanto, riguarda anche tali dati per queste specifiche finalità.

Premesso che il **consenso** al trattamento dei dati personali è **facoltativo**, preme precisare che, in **caso di rifiuto**, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. si vedrà costretta a non poter procedere all'esecuzione del servizio assicurativo, a meno che non risulti in modo inequivocabile che i dati siano stati forniti direttamente dagli interessati per l'esecuzione della prestazione assicurativa e per soddisfare le richieste dell'interessato stesso.

Condizioni di Assicurazione

40

4. Modalità d'uso dei dati

I dati personali sono trattati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornire i servizi e le informazioni richieste dagli interessati e, qualora si acconsenta, anche mediante l'uso della posta cartacea, di chiamate tramite operatore, del fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica, degli SMS, tablet, smartphone, ipad, o di altre tecniche di comunicazione a distanza, di strumenti telematici, automatizzati, ed in-

formatici. La Società utilizza le medesime modalità anche quando comunica per tali fini alcuni di questi dati ad altre aziende del settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del Gruppo Allianz SE, in Italia e all'estero.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati personali e come essi vengono utilizzati.

5. Destinatari dei suoi dati personali. Chi potrà accedere ai suoi dati

Per taluni servizi, inoltre, potranno essere utilizzati soggetti di nostra fiducia che svolgano per conto di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., compiti di natura tecnica od organizzativa tali per cui il trattamento dei dati da parte loro risulti necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura del servizio assicurativo finalizzato alla liquidazione dei sinistri e per la redistribuzione del rischio. Alcuni di questi soggetti sono operanti anche all'estero. Questi soggetti sono diretti collaboratori di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. e ricoprono la funzione di "responsabile", di incaricato, ovvero operano in totale autonomia come distinti "titolari" del trattamento.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del Gruppo Allianz SE o della catena distributiva quali intermediari bancari, agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione, consulenti tecnici e altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società quali legali, periti e medici, autofficine, centri di demolizione di autoveicoli; società di servizi per il quietanzamento, società di servizi (anche informatici, telematici o di archiviazione), cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti. In particolare, che i dati rilevati dal dispositivo satellitare sono inviati a:

- AWP P&C S.A., Rappresentanza generale per l'Italia con sede legale ed operativa in Viale Brenta 32 – 20139 Milano, che gestisce la Centrale Operativa di Assistenza.

6. Trasferimento all'estero dei suoi dati

I dati personali degli interessati potrebbero essere trasferiti ad un paese terzo europeo/extraeuropeo esclusivamente per le finalità di cui al paragrafo 3. Finalità del trattamento, secondo le modalità stabilite dalle Binding Corporate Rules (BCRs) approvate dal Gruppo Allianz SE che potrà visionare sul sito internet della Società. Nel caso in cui le suddette BCRs non trovassero

Così pure i dati personali, per obbligo di legge, devono altresì essere comunicati da UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. a enti e organismi pubblici, quali ad esempio IVASS – Consap – COVIP – Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

In considerazione della complessità dell'organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo, infine, che, quali responsabili o soggetti incaricati del trattamento, possono venire a conoscenza dei dati anche i nostri dipendenti e collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nell'ambito delle rispettive mansioni in conformità alle istruzioni ricevute.

Si informa inoltre che i dati personali degli interessati non verranno diffusi e che le informazioni relative alle operazioni dagli stessi poste in essere, ove ritenute sospette ai sensi della normativa anticiclaggio, potranno essere comunicate agli altri intermediari finanziari del Gruppo Allianz SE, alle Autorità e ad altri organi di Vigilanza e Controllo.

Gli interessati hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i loro dati e come essi vengono utilizzati.

5.a Possibili ulteriori destinatari dei suoi dati personali

Per le sole finalità descritte al precedente paragrafo 3, inoltre, i dati personali potrebbero essere comunicati ai seguenti soggetti che operano come autonomi titolari: soggetti inerenti al rapporto che riguarda l'interessato (ad esempio contraenti e assicurati), altri assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, consorzi ed associazioni del settore, broker assicurativi, banche, SIM, Società di Gestione del Risparmio.

applicazione, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. attuerà tutte le misure di sicurezza previste dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (clausole standard per il trasferimento dei dati verso paesi terzi) per assicurare una adeguata protezione per il trasferimento dei dati personali.

Nel caso in cui si voglia ottenere una copia dei dati trasfe-



riti o avere maggiori informazioni sul luogo di conservazione può scrivere a: UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. - Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - telefono 800.11.66.33 e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

In ogni caso, qualora i dati personali dovessero essere trasferiti al di fuori dell'Unione Europea o al di fuori dell'Area Economica Europea, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. garantisce che il destinatario dei dati personali

assicuri un adeguato livello di protezione, nello specifico, grazie all'adozione di particolari clausole contrattuali standard che disciplinano il trasferimento dei dati personali e che siano state approvate dalla Commissione Europea.

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. non trasferirà in alcun caso i dati personali a soggetti non autorizzati al trattamento degli stessi.

7. I suoi diritti nello specifico

Si precisa che ogni interessato ha diritto di scrivere al Titolare del trattamento per chiedere l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento e per esercitare (per i trattamenti effettuati dopo 25 maggio 2018) il diritto alla portabilità dei dati. Inoltre ogni interessato ha sempre diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali nelle forme, nei modi e nei limiti previsti dalla vigente normativa. L'interessato ha inoltre il diritto di revocare, in qualsiasi momento, il proprio consenso esplicito, ove fornito, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca. Qui di seguito viene riportato l'elenco specifico dei diritti dell'interessato in relazione al trattamento dei dati che lo riguardano. L'interessato potrà:

1. accedere ai suoi dati e conoscere la provenienza, le finalità e il periodo di conservazione, i dettagli del/ dei Titolari del Trattamento e i soggetti ai quali sono stati comunicati;
2. revocare il proprio consenso in ogni momento;
3. aggiornare o correggere i suoi dati personali in ogni momento;
4. chiedere la cancellazione dei propri dati dai sistemi di UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. (ivi compreso il diritto all'oblio, ove ne ricorrano i presupposti) se lo scopo del loro trattamento è venuto meno;
5. per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018 restringere il campo di trattamento dei suoi dati (limitazione) in determinate circostanze per esem-

pio qualora venga contestata la correttezza dei dati trattati;

6. conoscere l'esistenza di eventuale processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione e informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento;
7. ottenere copia dei suoi dati personali in formato elettronico e, per i trattamenti effettuati dopo il 25 maggio 2018, richiedere la portabilità dei dati;
8. conoscere se i dati siano trasferiti a un paese terzo e ottenere informazione dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi della norma di riferimento;
9. contattare il DPO ovvero il garante della Privacy.

7.a) Diritto alla cancellazione e all'oblio, rettifica e portabilità dei dati

In ogni momento, gli interessati potranno anche esercitare il diritto di far aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i loro dati ovvero chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento nonché richiedere la loro portabilità ad un altro soggetto.

L'eventuale richiesta di cancellazione non pregiudicherà la liceità del trattamento dei dati avvenuta durante il periodo per il quale era stato manifestato il relativo consenso. Per l'esercizio dei suoi diritti derivanti dal contratto di assicurazione può rivolgersi a UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A., Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano, Tel.: 800.11.66.33 o e-mail privacy@unicreditallianzassicurazioni.it.

8. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il tempo necessario al loro utilizzo ovvero finché sussista la finalità per la quale sono trattati secondo criteri improntati al rispetto delle norme vigenti ed alla correttezza ed al bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. Conseguentemente, in assenza di norme specifiche che prevedano tempi di conservazioni differenti, UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A. avrà cura di utilizzare i dati per le suddette finalità per un tempo congruo rispetto all'inter-

se manifestato dalla persona cui si riferiscono.

I dati saranno perciò conservati per il periodo minimo necessario nel rispetto delle indicazioni contenute nella normativa di settore e tenuto conto della necessità di accedervi per esercitare un diritto e/o difendersi in sede giudiziaria. Si procederà con cadenza periodica a verificare in modo idoneo l'effettivo permanere dell'interesse del soggetto cui si riferiscono i dati a far svolgere il trattamento per le finalità sopra precisate.

9. Diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo

L'interessato ha anche il diritto di proporre reclamo dinanzi al Garante della Privacy, secondo le modalità indicate sul sito web www.garanteprivacy.it.

APPENDICE A.1

Clausola Bonus/Malus

A-TABELLE DI CORRISPONDENZA CLASSI CU/INTERNE

| INTERNA | SUPERBONUS* | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|---------------------------------------|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| COEFFICIENTI DI PREMIO CLASSE INTERNA | 0,437 | 0,501 | 0,554 | 0,571 | 0,579 | 0,587 | 0,596 | 0,607 | 0,621 | 0,643 | 0,682 | 0,717 | 0,780 | 0,866 | 1,000 | 1,050 | 1,187 | 1,323 | 1,457 | 1,687 |
| CU | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

* Vedi tabella F - Assegnazione classi superbonus interne.

B-TABELLE DI ASSEGNAZIONE DELLE CLASSI D'INGRESSO INTERNE

| PROVENIENZA | CLASSI DI ASSEGNAZIONE | |
|---|------------------------|----------------------|
| | CU | INTERNA |
| Con Attestato | CU Attestato | CU Attestato/INTERNA |
| Con appendice di cessione | 14 | NI |
| Dichiarazione sostitutiva Attestato | Vedi tabella C | Vedi tabella C |
| Dichiarazione sostitutiva estera | Vedi tabella C | Vedi tabella C |
| Nuova Immatricolazione/voltura fino a 60 giorni | 14 | NI |
| Nuova Immatricolazione/voltura oltre 60 giorni | 18 | 18 |
| Senza documentazione (Attestato/libretto) | 18 | 18 |

C-TABELLE PER ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE CU/INTERNA

| Anni senza sinistri | Nessun sinistro | 1 sinistro | 2 sinistri | 3 sinistri | 4 o più sinistri |
|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------------|
| Solo anno corrente | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 |
| 1 | 13 | 15 | 17 | 18 | 18 |
| 2 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 |
| 3 | 11 | 13 | 15 | 17 | 18 |
| 4 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 5 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |

D-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO INTERNE

CLASSI INTERNE

| SINISTRI PAGATI | SUPERBONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | NI | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------------|------------|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nessuno | SUPERBONUS | SUPERBONUS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 o più | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

E-EVOLUZIONE CLASSI DI MERITO CU

CLASSI CU

| SINISTRI PAGATI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|-----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Nessuno | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4 o più | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

F-TABELLA ASSEGNAZIONE CLASSI SUPERBONUS INTERNE*

| | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------|
| CLASSE DI ASSEGNAZIONE SUPERBONUS | ANNI ASSICURATI IN ATR | 6 |
| | CU DI ASSEGNAZIONE | 1 |
| | NUMERO SINISTRI ULTIMI 5 ANNI | 0 |
| | USO VEICOLO | PRIVATO |
| | CONTRAENTE/PROPRIETARIO | COINCIDENZA |

* Le condizioni per l'assegnazione della classe superbonus devono valere contemporaneamente.

**APPENDICE A.2****Tabella INAIL per la liquidazione dell'indennità invalidità permanente**

| Descrizione Infortunio | Percentuale Destra | Percentuale Sinistra |
|---|--------------------|----------------------|
| Sordità completa di un orecchio | 15% | |
| Sordità completa bilaterale | 60% | |
| Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 35% | |
| Perdita anatomica o atrofia del globo oculare senza possibilità di applicazioni di protesi | 40% | |
| Altre menomazioni della facoltà visiva (vedere relativa tabella) | | |
| Stenosi nasale assoluta unilaterale | 8% | |
| Stenosi nasale assoluta bilaterale | 18% | |
| Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | | |
| a) con possibilità di applicazione di protesi efficace | 11% | |
| b) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | 30% | |
| Perdita di un rene con integrità del rene superstite | 25% | |
| Perdita della milza senza alterazioni della crasi ematica | 15% | |
| Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità | - | |
| Esiti della frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione dei movimenti del braccio | 5% | |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | 50% | 40% |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | 40% | 30% |
| Perdita del braccio: | | |
| a) per disarticolazione scapolo-omerale | 85% | 75% |
| b) per amputazione al terzo superiore | 80% | 70% |
| Perdita: | | |
| - del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | 75% | 65% |
| - dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | 70% | 60% |
| - di tutte le dita della mano | 65% | 55% |
| - del pollice e del primo metacarpo | 35% | 30% |
| - totale del pollice | 28% | 23% |
| - totale dell'indice | 15% | 13% |
| - totale del medio | 12% | |
| - totale dell'anulare | 8% | |
| - totale del mignolo | 12% | |
| - della falange ungueale del pollice | 15% | 12% |
| - della falange ungueale dell'indice | 7% | 6% |
| - della falange ungueale del medio | 5% | |
| - della falange ungueale dell'anulare | 3% | |
| - della falange ungueale del mignolo | 5% | |
| - delle due ultime falangi dell'indice | 11% | 9% |
| - delle due ultime falangi del medio | 8% | |
| - delle due ultime falangi dell'anulare | 6% | |
| - delle due ultime falangi del mignolo | 8% | |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110° e 75°: | | |
| a) in semipronazione | 30% | 25% |
| b) in pronazione | 35% | 30% |
| c) in supinazione | 45% | 40% |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 25% | 20% |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | 55% | 50% |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | | |
| a) in semipronazione | 40% | 35% |
| b) in pronazione | 45% | 40% |
| c) in supinazione | 55% | 50% |
| d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione | 35% | 30% |

Condizioni di Assicurazione

44

| | | |
|--|-----|-----|
| Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | 18% | 15% |
| Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione: | | |
| a) in semipronazione | 22% | 18% |
| b) in pronazione | 25% | 22% |
| c) in supinazione | 35% | 30% |
| Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | 45% | |
| Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | 80% | |
| Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | 70% | |
| Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 65% | |
| Perdita di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | 55% | |
| Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | 50% | |
| Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarso | 30% | |
| Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso | 16% | |
| Perdita totale del solo alluce | 7% | |
| Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si dà luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il | 3% | |
| Anchilosi completa rettilinea del ginocchio | 35% | |
| Anchilosi tibio-tarsica ad angolo retto | 20% | |
| Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri | 11% | |

Tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva

| | | | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Visus perduto | 1/10 | 2/10 | 3/10 | 4/10 | 5/10 | 6/10 | 7/10 | 8/10 | 9/10 | 10/10 |
| Visus residuo | 9/10 | 8/10 | 7/10 | 6/10 | 5/10 | 4/10 | 3/10 | 2/10 | 1/10 | 0 |
| Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore) | 1% | 3% | 6% | 10% | 14% | 18% | 23% | 27% | 31% | 35% |
| Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore) | 2% | 6% | 12% | 19% | 26% | 34% | 42% | 50% | 58% | 65% |

- 1) In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio.
- 2) La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale.
- 3) Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di invalidità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione.
- 4) La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata il 16% se si tratta di infortunio agricolo.
- 5) In caso di afachia monolaterale con visus corretto:

| | | | | | | |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------------------|
| di 10/10, 9/10, 8/10 | di 7/10 | di 6/10 | di 5/10 | di 4/10 | di 3/10 | inferiore a 3/10 |
| 15% | 18% | 21% | 24% | 28% | 32% | 35% |

- 6) In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.



Assicurazioni

UniCredit Allianz Assicurazioni S.p.A.
Sede legale Piazza Tre Torri, 3 - 20145 Milano - Tel. +39 027216.1 - Fax +39 027216.4032
unicreditallianz.assicurazioni@pec.allianz.it - www.unicreditallianzassicurazioni.it - CF. P. IVA e Reg. Impr. Milano
n. 08965220158 Capitale sociale sottoscritto e versato euro 52.000.000
Iscritta all'albo imprese di assicurazione n. 1.00088 - Società appartenente al gruppo assicurativo Allianz,
iscritto all'Albo gruppi assicurativi n. 018 - Soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz S.p.A.